Conto Corrente con la Posta

UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno XLVI — **Roma — Venerdì, 10 aprile 1925** — **Numero 84**

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	100	60	40
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	200	120	70
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I)	»	70	40	25
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	120	80	50

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire UNA nel Regno, in lire DUE all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti si fanno presso l'**Amministrazione della « Gazzetta Ufficiale » — Ministero delle Finanze** (Telefono 91-86) — ovvero presso le librerie concessionarie indicate nel seguente elenco. L'importo degli abbonamenti domandati per corrispondenza deve essere versato negli Uffici postali a favore del conto corrente N. 1/2640 del Provveditorato generale dello Stato, a norma della circolare 26 giugno 1924.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle finanze e presso le seguenti Librerie depositarie: Alessandria: *A. Boffi.* — Ancona: *G. Focola.* — Aquila: *F. Agnelli.* Arezzo: *A. Pellegrini.* — Ascoli Piceno: *Ugo Censori.* — Avellino: *C. Leprini.* — Bari: *Fratelli Favia* — Belluno: *S. Benetta* — Benevento: *E. Tomaselli* — Bergamo: *Anonima libraria italiana* — Bologna: *L. Cappelli.* — Bolzano: *L. Trevisini.* — Brescia: *E. Castoldi.* — Cagliari: *R. Carta Raspi.* — Caltanissetta: *P. Milia Russo.* — Campobasso: (*). — Caserta: (*). — Catania: *G. Giannotta.* — Catanzaro: *V. Scaglione.* — Chieti: *E. Piccirilli.* — Como: *C. Nani e C.* — Cosenza: *R. Riccio.* — Cremona: *Libreria Sonzogno.* — Cuneo: *G. Salomone.* — Ferrara: *Taddei Soati.* — Firenze: *A. Rossini.* — Fiume: *Libreria Dante Alighieri* — Foggia: *G. Pilone.* — Forlì: *G. Archetti.* — Genova: *Libreria internazionale Treves dell'Anonima libraria italiana.* — Girgenti: *L. Bianchetta* — Grosseto: *F. Signorelli* — Imperia: *S. Benedusi.* — Lecce: *Libreria Fratelli Spacciante.* — Livorno: *S. Belforte e C.* — Lucca: *S. Belforte e C.* — Macerata: *R. Franceschetti.* — Mantova: *Arturo Mondovì.* — Massa Carrara: *E. Medici.* — Messina: *G. Principato.* — Milano: *Libreria Fratelli Treves, in Galleria* — Modena: *G. T. Vincenzi e nipote.* — Napoli: *Anonima Libraria italiana.* — Novara: *R. Guaglio.* — Padova: *A. Draghi.* — Palermo: *O. Fiorenza.* — Parma: *D. Vannini* — Pavia: *Succ. Bruni Marelli.* — Perugia: *Simonelli.* — Pesaro: *O. Semprucci.* — Piacenza: *V. Porta.* — Pisa: *Libreria Bemporad delle Librerie italiane riunite.* — Pola: *E. Schmidt.* — Potenza: (*). — Ravenna: *E. Lavagna e F.* — Reggio Calabria: *R. D'Angelo.* — Reggio Emilia: *L. Bonticini.* Roma: *Anonima libraria italiana. Stamperia Reale, Maglione e Strini.* — Rovigo: *G. Marin.* — Salerno: *P. Schiavone.* — Sassari: *G. Ledda.* — Siena: *Libreria San Bernardino* — Siracusa: *G. Greco.* — Sondrio: *Zarucchi.* — Spezia: *A. Zacutti.* — Taranto: *Fratelli Filippi.* — Teramo: *L. d'Ignazio.* — Torino: *F. Casanova e C.* — Trapani: *G. Banci.* — Trento: *M. Disertori.* — Treviso: *Longo e Zoppelli.* — Trieste: *L. Cappelli.* — Friuli: *Libreria Carducci.* — Venezia: *L. Cappellin* — Verona: *R. Cabianca.* — Vicenza: *G. Galla.* — Zara: *E. de Schönfeld.* — Tripoli: *O. Filacchioni.* — Per la Francia: Parigi: *Libreria italiana* Rue du 4 Septembre. — (*) Provvisoriamente presso l'Intendenza di finanza.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

IN FOGLIO DI SUPPLEMENTO STRAORDINARIO:

Società generale immobiliare di lavori di utilità pubblica ed agricola, in Roma: Elenco delle obbligazioni 4 % del prestito 1906-1909, estratte il 1° aprile 1925.

Società anonima « Ricami a macchina », in Arona: Elenco delle obbligazioni ipotecarie 6 % estratte il 1° aprile 1925.

Comune di Ancona: Elenco delle obbligazioni del prestito 1900 estratte il 1° aprile 1925 e di quelle estratte precedentemente e non ancora presentate per il rimborso.

Società anonima « Ilva » Alti forni e acciaierie d'Italia », in Genova: Elenco delle obbligazioni ipotecarie 4.50 % dell'ex Società siderurgica di Savona estratte il 3 aprile 1925.

Società Adriatica di elettricità, in Venezia: Elenco delle obbligazioni estratte il 1° aprile 1925.

Società anonima Ferrovia Vallesessera, in Torino: Elenco dei titoli azionari sorteggiati per il rimborso.

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 630.

REGIO DECRETO 27 novembre 1924, n. 2367.

Regolamento sullo stato dei presidi, dei professori e del personale assistente, di segreteria e subalterno dei Regi istituti medi d'istruzione.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il Nostro decreto 6 maggio 1923, n. 1054, relativo all'ordinamento dell'istruzione media e dei convitti nazionali;

Veduto il Nostro decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato;

Veduto il Nostro decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato degl'impiegati civili;

Considerata la necessità di un regolamento in esecuzione dei suddetti decreti per ciò che riguarda lo stato dei presidi, dei professori e del personale assistente, di segreteria e subalterno dei regi istituti medi d'istruzione;

Udito il Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

CAPO I.

Nomine dei professori - Passaggi di ruolo - Periodo di prova.

Art. 1.

Le nomine e i passaggi di ruolo dei professori nei regi istituti medi d'istruzione, per effetto dei concorsi così generali come speciali, decorrono dal 1° ottobre successivo alla data del decreto ministeriale che rende esecutiva la graduatoria, ed eventualmente dal 1° ottobre degli anni successivi, in relazione al numero delle cattedre disponibili in tali date.

Art. 2.

Il vincitore ha diritto ad una sola offerta di nomina o passaggio di ruolo.

Gli effetti dei concorsi tanto generali quanto speciali si esauriscono quando tutti i vincitori hanno ricevuto l'offerta.

Tuttavia il professore di ruolo, che abbia partecipato, come tale, ad un concorso speciale e sia compreso tra i vincitori, ha facoltà, quando riceva l'offerta, di riservarsi l'uso del diritto che gli deriva da tale sua condizione, finchè resti in servizio come professore di ruolo. Questa riserva s'intende fatta se egli non accetti l'offerta nei modi indicati nell'art. 5.

La disposizione di cui al precedente comma si estende in favore degli attuali professori di ruolo che parteciparono in tale loro qualità a concorsi speciali banditi dopo la legge 8 aprile 1906, n. 141, e rifiutarono la destinazione a sede primaria o non ebbero l'offerta di tale destinazione.

Art. 3.

In conseguenza delle disposizioni contenute nei due ultimi commi del precedente articolo, il ministro prima di bandire successivi concorsi speciali, notifica, con avviso pubblicato sul *Bollettino ufficiale,* le sedi che intende mettere a concorso, invitando i vincitori dei precedenti concorsi speciali, i quali si trovino nelle predette condizioni, a dichiarare se accettino la destinazione in una delle sedi primarie pubblicate.

Art. 4.

Il vincitore di concorso speciale può, al momento dell'offerta, ottenere la destinazione in una sede secondaria, semprechè questa sia vacante e non debba essere assegnata a un vincitore di concorso generale in attesa di nomina.

Il vincitore di concorso speciale che abbia ottenuto, nel modo predetto, la destinazione in sede secondaria può conseguire in seguito la destinazione in sede primaria senza dover superare un nuovo concorso speciale.

Art. 5.

L'accettazione della nomina o del passaggio di ruolo non può essere in nessun modo condizionata.

Salvo quanto è disposto nell'articolo 2, comma 3°, il vincitore che dichiari di rifiutare la nomina o il passaggio di ruolo, che subordini la sua accettazione a una qualsiasi condizione; che non risponda entro il termine fissatogli dall'amministrazione o che infine risulti irreperibile, decade senz'altro dagli effetti del concorso.

Decade altresì dagli effetti del concorso speciale, nei casi previsti dagli articoli 2, comma 3° e 4° e 3, il professore di ruolo che abbia accettato la destinazione in sede primaria ed in seguito vi rinunci.

Art. 6.

Quando il concorso comprenda, a norma del regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, cattedre appartenenti a diverse categorie d'istituti, tanto se questi siano dello stesso grado quanto se siano di grado diverso, i vincitori sono destinati alle diverse categorie d'istituti, secondo l'ordine della graduatoria, tenendo conto della scelta che essi abbiano fatto nella domanda di ammissione al concorso o in momento successivo.

Si fa luogo a destinazione d'ufficio per quei vincitori che non abbiano fatta la suddetta designazione o abbiano designato una categoria d'istituti che non possa essere loro assegnata a termini della precedente disposizione.

Art. 7.

L'assegnazione della sede viene fatta, d'ufficio, all'atto stesso in cui si offre la nomina o il passaggio di ruolo.

Il vincitore che ha interesse, a causa delle sue condizioni di famiglia, di ottenere una determinata sede, deve farne richiesta, corredando la domanda di opportuni attestati.

Si tiene conto in particolar modo delle seguenti esigenze di famiglia: vincitore coniugato, quando l'altro coniuge non potrebbe, per seri motivi, seguirlo in diversa sede, o quando desideri di ricongiungersi con l'altro coniuge che risieda altrove per ragioni d'ufficio, di professione o per altro serio motivo; mantenimento di persone di famiglia inabili che non possano allontanarsi da una determinata sede; educazione ed istruzione dei figli per i quali occorra una determinata sede di studi; donna nubile che desideri convivere con la propria famiglia; apprezzabili interessi economici di famiglia.

In ogni caso l'accoglimento della domanda è subordinato alle necessità del servizio.

Art. 8.

Coloro che abbiano il diritto all'assunzione nei ruoli dei professori dei regi istituti medi d'istruzione ed essendo com-

presi, in base al R. decreto 12 luglio 1923, n. 1491, nella prima categoria dei mutilati ed invalidi a causa della guerra o essendo insigniti di tre medaglie d'argento al valor militare od avendo conseguito quattro ricompense al valor militare (comprese le promozioni per merito di guerra) fra cui almeno due medaglie d'argento, aspirino alla destinazione in sede primaria, ai sensi del R. decreto 27 settembre 1923, n. 2218, debbono unire alla domanda i documenti che attestino il possesso dei suddetti requisiti.

Art. 9.

Il rifiuto della sede assegnata equivale a rifiuto della nomina ed importa gli stessi effetti di cui all'art. 5. Nemmeno l'accettazione della sede può essere in alcun modo condizionata.

Art. 10.

Sono vietate le assegnazioni provvisorie di sede.

Art. 11.

Gli aiuti ed assistenti delle università e degli istituti superiori che aspirino alla assunzione in ruolo nei regi istituti medi d'istruzione a mente degli articoli 64 del R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102; 105 del R. decreto 6 aprile 1924, n. 674 e del regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, debbono presentare domanda al ministero della pubblica istruzione non più tardi del 31 luglio, corredata dei seguenti documenti:

a) bando di concorso, relazione della commissione esaminatrice e deliberazione di prima nomina del consiglio d'amministrazione dell'università o istituto superiore; il tutto in conformità dell'art. 105 del R. decreto 6 aprile 1924, n. 674;

b) deliberazioni successive di conferma da parte del consiglio di amministrazione a mente dell'art. 64 del R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102;

c) un certificato del rettore dell'università o del direttore dell'istituto superiore attestante la continuità e la qualità del servizio prestato dall'istante quale aiuto o assistente; rimanendo in ogni caso salva la facoltà del ministero di integrare il detto certificato con le informazioni avute sul conto dell'istante durante la sua carriera di aiuto o assistente;

d) diploma di abilitazione (in originale o in copia autentica) che l'istante possegga in virtù delle disposizioni vigenti anteriormente al R decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, (quando esso conservi validità di titolo abilitante secondo le prescrizioni del regolamento 4 settembre 1924, n. 1533), o che abbia ottenuto a' sensi dello stesso regolamento; con facoltà di sostituire, in questo secondo caso, il detto documento con un certificato del provveditore agli studi che attesti l'inscrizione dell'istante nell'albo degli abilitati all'esercizio professionale costituito nella propria circoscrizione.

Art. 12.

Per ciò che riguarda i termini, l'assegnazione della sede, l'accettazione, la rinuncia sono applicabili alle nomine degli aiuti ed assistenti di cui al precedente articolo le stesse norme che valgono per le nomine dei vincitori di concorsi speciali.

Art. 13.

Le disposizioni dei precedenti articoli riguardanti l'assunzione in ruolo degli aiuti ed assistenti retribuiti delle università ed istituti superiori non sono applicabili agli aiuti ed assistenti volontari, di cui all'art. 106 del R. decreto 6 aprile 1924, n. 674.

Art. 14.

I professori straordinari al momento dell'immissione in servizio e i professori ordinari, appena ottenuta la nomina stabile, debbono, sotto pena di decadenza, prestare rispettivamente la promessa e il giuramento di cui agli articoli 5 e 6 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 15.

La dispensa dal servizio, a causa di prova non favorevole del professore straordinario (salvo quanto è prescritto nell'articolo seguente, comma 2°, per il professore che provenga da altro ruolo) viene disposta dal ministro e può aver luogo in qualunque momento, anche durante il corso dell'anno scolastico.

Art. 16.

Il professore straordinario che passa ad altro ruolo ottiene lo stipendio del nuovo ruolo e continua il periodo triennale di prova iniziato nell'antico ruolo.

Se la prova nel nuovo ruolo riesca sfavorevole, il professore è restituito, con assegnazione ad una delle sedi disponibili, al ruolo di provenienza, nel quale riprende la prova, come se il passaggio non fosse avvenuto.

Art. 17.

La restituzione al ruolo di provenienza, di cui al precedente articolo, può essere disposta anche prima che si compia il periodo triennale di prova nel modo previsto dal 1° comma dello stesso articolo.

Art. 18.

Il professore ordinario che passa ad altro ruolo ottiene lo stipendio di ordinario del nuovo ruolo secondo le norme stabilite dagli articoli 4 e 94 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Art. 19.

Il ritorno, per domanda, al ruolo di provenienza, previsto dall'art. 5 del R. decreto-legge 16 novembre 1922, n. 1545, non è ammesso durante il periodo di prova, sia del professore straordinario sia dell'ordinario, quando il ministro ritenga di dover far luogo alla restituzione d'ufficio per prova sfavorevole.

Art. 20.

Il professore ordinario che è restituito al ruolo di provenienza per prova sfavorevole fatta nel nuovo ruolo, è assegnato ad una delle sedi disponibili nell'antico ruolo e gli è attribuito lo stipendio che vi avrebbe conseguito se non ne fosse uscito.

Art. 21.

I professori straordinari ed ordinari provenienti da sede primaria hanno diritto, al momento del ritorno o della restituzione d'ufficio all'antico ruolo, di riottenere una sede primaria. Se nessuna di queste sedi sia in tal momento disponibile, sono destinati a una sede secondaria, conservando, peraltro, il diritto alla destinazione in sede primaria.

Art. 22.

La durata del servizio effettivamente prestato sia dal professore ordinario, passato ad altro ruolo, sia dallo straordinario, deve, agli effetti della prova, non essere inferiore a sette mesi per ogni anno scolastico.

Quando le interruzioni, compresi i congedi, riducano la prestazione di servizio ad una durata inferiore a sette mesi

in un anno scolastico, la scadenza del periodo di prova è prorogata di un anno.

Art. 23.

Ogni anno, entro il 15 maggio, ciascun preside invia al provveditore agli studi speciali relazioni sul conto di ognuno dei dipendenti professori straordinari e ordinari in prova per definitivo passaggio di ruolo.

Il provveditore aggiunge a tali relazioni le proprie osservazioni e le trasmette al ministero; ma quando ritenga di non poter consentire nelle conclusioni del preside, deve richiedere il parere della giunta dell'istruzione media e trasmettere al Ministero anche copia di questo insieme con gli altri atti.

Art. 24.

Oltre che in base alle relazioni, di cui al precedente articolo, l'accertamento della prova da parte del ministero, è fatta col sussidio di ogni altro sicuro elemento di giudizio, comprese le tabelle informative, rimanendo in ogni caso ferma la facoltà del ministro di ordinare a tal fine speciali ispezioni.

Art. 25.

Quando le relazioni e gli altri elementi di giudizio, di cui ai due precedenti articoli, pervenuti a conoscenza del ministero durante il periodo di prova di un professore straordinario non siano pienamente favorevoli, ma non siano tuttavia tali da determinare la dispensa dal servizio prima della scadenza del periodo di prova, il ministro fa gli opportuni avvertimenti e richiami al professore.

Art. 26.

Ai professori straordinari che siano comandati presso gli uffici del ministero a sensi dell'art. 2 del R. decreto 16 luglio 1923, n. 1753, o che siano inviati in missione all'estero a perfezionarsi nelle lingue straniere a sensi dell'art. 33 del R. decreto 6 maggio 1923, n.1054, il tempo trascorso durante il comando o la missione non si computa agli effetti del periodo di prova.

Art. 27.

La prova dei professori contemplati nel precedente articolo è ripresa o iniziata dopo cessato il comando o la missione; ma la promozione ad ordinario ha decorrenza dal giorno in cui si sarebbe ottenuta se la prova non fosse stata interrotta dal comando o dalla missione.

Art. 28.

E' valido per la promozione ad ordinario o per la definitiva conferma nel nuovo ruolo il servizio che sia prestato dai professori straordinari o dai professori ordinari in prova per passaggio di ruolo:

a) nelle scuole italiane all'estero, nelle scuole delle colonie, nelle scuole dei collegi militari o dell'accademia navale;

b) nei licei artistici, a norma dell'art. 20 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3123;

c) nelle scuole di metodo per l'educazione materna, di cui agli articoli 8 e 11 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3106;

d) presso le istituzioni culturali, di cui agli articoli 2 e 31 del R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2410;

e) presso la scuola storica nazionale, a norma dell'art. 2 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3011;

f) nella direzione di istituti medi annessi a regi educandati ed istituti femminili di educazione a norma dell'art. 4 del R. decreto legge 1° maggio 1924, n. 653;

g) nelle scuole di Stati esteri, a mente dell'art. 158 de presente regolamento.

Le speciali relazioni prescritte dall'art. 23 sono compilat per i professori suddetti dai presidi o direttori dei rispet tivi istituti e sono trasmesse direttamente al ministero dell pubblica istruzione. Per i professori di cui alla lettera *g* le relazioni sono compilate a cura del ministero degli af fari esteri e trasmesse al ministero della pubblica istru zione.

Art. 29.

I comandi di professori di Regi istituti medi ai licei arti stici, previsti dall'art. 20 del R. decreto 31 dicembre 1923 n. 3123, sono disposti con decorrenza dal 1° ottobre.

Art. 30.

La disposizione dell'art. 4 del R. decreto 21 ottobre 1923 n. 2343, relativa alla promozione ad ordinari dei professor medi straordinari comandati o incaricati presso universit o istituti superiori è applicabile anche ai professori che, norma dell'art. 65, capoverso, del R. decreto 30 settembr 1923, n. 2102, siano comandati presso università o istitut superiori per esercitarvi mansioni di aiuto o di assistente

Capo II.

Ruoli e stipendi.

Art. 31.

Salvo le eccezioni espressamente previste nella tabella n. 1 annessa al R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, il professor la cui cattedra di ruolo comprende più corsi od insegn menti non pertinenti tutti ad uno stesso dei tre ruoli *A* *B* e *C* della suddetta tabella (escluso il caso di corsi o d'in segnamenti che debbano essere assunti a titolo di semplic incarico) è assegnato a tutti gli effetti al ruolo più impo tante.

Art. 32.

I professori di disegno degli istituti tecnici, in servizio momento della pubblicazione del R. decreto 6 maggio 192 n. 1054, che siano stati o saranno assegnati ai licei scient fici, appartengono, a tutti gli effetti, al ruolo *A*.

Art. 33.

Agli effetti degli aumenti periodici di stipendio ai presi ed ai professori e dei passaggi di grado stabiliti dall'art. del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395 le interruzioni servizio sono valutate a norma dell'art. 82 del R. decre 30 dicembre 1923, n. 2960.

Il tempo trascorso in istato di sospensione dallo stipend e dall'ufficio non è computato.

Le disposizioni dei due precedenti comma valgono anc per la scadenza degli aumenti anticipati per merito distint

Art. 34.

L'attribuzione della qualifica di merito distinto, agli fetti dell'anticipazione degli aumenti di stipendio o del pa saggio di grado, è fatta dal ministero, sulla base di tutti g elementi di giudizio che sono a sua disposizione e specia mente dei titoli didattici, delle pubblicazioni e delle inform zioni fornite dalle autorità scolastiche locali.

Art. 35.

L'esame comparativo del merito dei professori, per l'a tribuzione della qualifica di merito distinto, si fa, a conda dei vari tipi d'istituti e di cattedre di ruolo, e ci

scun turno annuale è costituito dai professori che in ognuno dei periodi decorrenti dal 1° ottobre al 30 settembre si trovino a distanza di un anno dalla scadenza normale dell'aumento periodico di stipendio o del passaggio di grado.

Agli effetti del precedente comma, le variazioni di anzianità, dipendenti da riconoscimento di servizio pregovernativo o di servizio governativo fuori ruolo o di servizio militare, si computano a cominciare dal turno che si apre col 1° ottobre successivo al riconoscimento predetto.

I professori che a norma dell'art. 4 del R. decreto 26 giugno 1923, n. 1413, siano attualmente e in via transitoria assegnati a un ruolo diverso da quello corrispondente al ruolo da essi occupato all'atto dell'applicazione del nuovo ordinamento, sono scrutinati, agli effetti dell'esame comparativo per l'attribuzione della qualifica di merito distinto, e fino a che vi restino, nel ruolo al quale si trovano provvisoriamente assegnati.

Art. 36.

I professori che al 30 settembre 1923 avevano compiuto il periodo utile per la concessione di un aumento anticipato di stipendio per merito distinto e ne siano stati ritenuti meritevoli, a norma delle disposizioni allora vigenti, conseguono il detto aumento, in base alle disposizioni stesse, a decorrere dal 1° ottobre 1923.

Art. 37.

L'aumento o il passaggio anticipato di cui agli articoli 34 o 35 ha decorrenza dal giorno che precede di un anno il giorno di scadenza dell'aumento o del passaggio normale, e dallo stesso giorno ha inizio il nuovo periodo per il successivo aumento periodico.

Art. 38.

E' ammessa la concessione di aumenti anticipati consecutivi.

Dopo la concessione di un primo aumento anticipato, si tiene conto, per la concessione del secondo, soltanto dei titoli che il professore abbia acquisito in tempo posteriore al primo aumento anticipato.

Art. 39.

I periodi abbreviati, per merito distinto, si considerano, agli effetti della carriera economica, equivalenti ai corrispondenti periodi comuni.

Art. 40.

I professori compresi nel ruolo d'onore non possono ottenere ulteriori aumenti anticipati e non concorrono a formare il numero complessivo di cui all'art. 35.

Art. 41.

Il professore compreso nel ruolo d'onore, che a causa di punizione disciplinare di grado superiore alla censura è restituito al ruolo comune, perde l'assegno personale di cui goda eventualmente per effetto dell'art. 10 ed annessa tabella n. 3 del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, e dell'articolo 190 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, ma conserva la sua anzianità, ivi comprese le abbreviazioni dipendenti dai conseguiti aumenti anticipati.

Il professore che si trova nella predetta condizione non può ottenere ulteriori aumenti anticipati e non concorre a formare il numero complessivo di cui all'art. 35.

Art. 42.

Ogni anno, entro il mese di dicembre, si pubblicano i ruoli d'anzianità dei presidi e dei professori riproducenti la situazione al 1° ottobre.

Art. 43.

I presidi e i professori sono distribuiti in tanti ruoli quanti sono i tipi d'istituti e di cattedre. In ognuno di tali ruoli si indica il numero dei corrispondenti posti istituiti in organico, tenendo distinti i posti in soprannumero, che si aggiungono ai posti dell'organico fondamentale, in applicazione delle speciali disposizioni che consentono il temporaneo collocamento fuori ruolo di professori medi destinati a prestare servizio alla dipendenza di altre amministrazioni o presso altri istituti o uffici.

Art. 44.

Salvo quanto è prescritto dagli articoli 3 e 5 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2977, la classificazione nei ruoli di anzianità è determinata dalla data di appartenenza ai medesimi; a parità di questa, dalla graduatoria del concorso, e successivamente, dall'età.

Nel computo dell'anzianità si deduce il tempo trascorso in aspettativa per motivi di famiglia o in istato di sospensione dall'ufficio e dallo stipendio.

I ruoli di anzianità sono comunicati preventivamente agl'interessati, ai quali è concesso il termine di 60 giorni per presentare ricorso al ministro.

Le decisioni dei ricorsi sono pubblicati nel *Bollettino ufficiale.*

I ruoli sono definitivamente approvati, trascorso il termine di cui al 3° comma di quest'articolo, con decreto ministeriale e sono pubblicati nel *Bollettino ufficiale.*

CAPO III.

Obblighi d'insegnamento.

Art. 45.

I professori, di ruolo o supplenti o incaricati, sono tenuti a supplire, senza retribuzione, anche in eccedenza ai loro normali obblighi d'orario, i loro colleghi che siano assenti per un periodo non superiore ai sei giorni.

Quando, per ragioni di necessità, la supplenza debba prolungarsi per un periodo di tempo superiore ai sei giorni è dovuto il compenso per tutta la durata della supplenza a norma della tabella n. 6 annessa al R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054.

Art. 46.

Nella scuola complementare l'assegnazione delle cattedre ai singoli professori è fatta di regola per corsi completi. Solo quando ciò non sia possibile, si comprendono nella formazione delle cattedre gruppi di classi non costituenti corsi completi e l'assegnazione delle cattedre ai singoli professori è fatta dal preside con criterio insindacabile.

Art. 47.

Se in una scuola complementare il numero delle classi costituite in base al numero degli alunni iscritti sia inferiore a quello che è richiesto dal numero delle cattedre assegnate alla scuola, e semprechè non possa farsi luogo all'integrazione dell'obbligo d'insegnamento nel modo previsto dall'art. 5 del R. decreto 15 ottobre 1923, n. 2370, il preside provvede ad un'equa ripartizione delle classi tra i professori, con facoltà di assegnare, ad ognuno di essi, uno solo degl'insegnamenti riuniti in unica cattedra.

Art. 48.

Salvo quanto è stabilito dall'art. 4, comma 2°, del R. decreto 26 giugno 1923, n. 1413, dall'art. 2 del R. decreto 27 settembre 1923, n. 2665, e dal precedente articolo, nel caso di cattedre o incarichi comprendenti più materie, è vietato di scindere comunque queste materie allo scopo di raccoglierle da più cattedre o incarichi simili in raggruppamenti diversi da quelli stabiliti dalle tabelle 7, 8, 9, 11, 12 e 13 annesse al R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054.

Art. 49.

Nel caso d'insegnamenti raggruppati in un'unica cattedra secondo il nuovo ordinamento stabilito dal R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, e costituiti transitoriamente in cattedre separate a norma dell'art. 4 del R. decreto 26 giugno 1923, n. 1413, la riunione dei detti insegnamenti in un'unica cattedra e la conseguente assegnazione ad unico insegnante deve essere disposta, anche prima della scadenza del termine massimo fissato dal menzionato art. 4, non appena una delle cattedre separate cessi di essere tenuta dal proprio titolare.

Art. 50.

Nell'insegnamento delle materie letterarie nelle classi del corso inferiore del ginnasio, del corso superiore del ginnasio e del corso inferiore dell'istituto tecnico; nell'insegnamento del latino nelle classi del liceo e della storia nelle classi del corso superiore dell'istituto magistrale i professori si avvicendano per turno.

I professori di nuova nomina o trasferiti assumono il turno disponibile.

Col consenso dei professori l'avvicendamento per turno può essere stabilito anche nell'insegnamento delle materie letterarie nel corso inferiore dell'istituto magistrale e delle lettere italiane e latine nel liceo scientifico, in modo che alle cattedre d'ogni corso siano assegnate rispettivamente la 1ª e 3ª classe e la 2ª e 4ª classe.

Art. 51.

Negl'istituti magistrali aventi il numero massimo di corsi i professori di musica e canto corale si avvicendano nel terzo corso superiore attribuito a una delle due cattedre.

Art. 52.

Il preside o il professore chiamato dal ministro della pubblica istruzione o col suo consenso a far parte di commissioni esaminatrici di concorsi indetti per provvedere a posti dell'amministrazione della pubblica istruzione o d'altra amministraizone statale, è dispensato dall'osservanza dei suoi normali obblighi d'ufficio nel caso che le operazioni del concorso si svolgano in sede diversa da quella del proprio istituto.

Quando invece il concorso si svolge nella stessa sede — e semprechè ragioni speciali da valutarsi dal ministro della pubblica istruzione non richiedano che sia provveduto diversamente — le operazioni del concorso debbono essere fissate in ore non comprese nell'orario d'ufficio del preside o del professore.

Art. 53.

I presidi e i professori membri della II commissione istituita presso il ministero della pubblica istruzione, o delle giunte per l'istruzione media istituite presso i provveditorati agli studi sono considerati, durante le tornate dei detti collegi, assenti per ragioni di servizio.

Art. 54.

Le norme dei due precedenti articoli si applicano ai presidi e ai professori inscritti negli albi degli ispettori di cui all'art. 76 di questo regolamento, per tutta la durata delle ispezioni ed inchieste di cui siano incaricati.

Per commissioni od incarichi di altra natura possono applicarsi quando il ministero lo riconosca necessario e ne dia preventiva autorizzazione.

Questa disposizione ha vigore dal 1° ottobre 1924.

CAPO IV.

Presidi.

Art. 55.

Le giunte per l'istruzione media designano d'ufficio, ogni biennio, per i singoli tipi d'istituto, i dipendenti professori, non compresi nei ruoli d'onore, che, trovandosi nelle condizioni previste nell'art. 12 del R decreto 6 maggio 1923, numero 1054, abbiano attitudini all'ufficio direttivo.

Nel fare le dette designazioni le giunte hanno riguardo all'autorità morale del professore, alla sua capacità didattica ed amministrativa e al servizio militare prestato durante la guerra in reparti combattenti.

Il numero delle designazioni non può essere superiore al quinto del numero dei corrispondenti istituti esistenti nella circoscrizione del provveditorato. Quando nella circoscrizione vi siano meno di cinque istituti dello stesso tipo, si fa luogo ad una designazione.

Art. 56.

Le designazioni di cui all'articolo precedente valgono per gl'istituti di tutto il Regno.

Art. 57.

Il ministro raccoglie le designazioni delle singole circoscrizioni; ne riduce, ove occorra, il numero e ne forma un elenco unico, che pubblica sul *Bollettino ufficiale.*

Art. 58.

I professori compresi nell'elenco di cui all'articolo precedente, e quelli appartenenti al ruolo d'onore, che desiderino assumere l'ufficio di preside, debbono farne dichiarazione al Ministero nel termine che da esso viene annualmente stabilito.

Nello stesso documento debbono dichiararsi disposti ad accettare qualunque sede; è permesso, tuttavia, manifestare preferenze per determinate sedi o determinate regioni.

La scelta dei presidi da nominare è fatta dal Ministro fra le persone di cui ai precedenti commi.

I professori compresi nell'elenco di cui all'art. 57 possono essere nominati presidi soltanto negli istituti per i quali hanno ottenuto la designazione di idoneità: i possessori compresi nei ruoli d'onore possono essere nominati presidi in qualunque categoria d'istituti.

Art. 59.

Il professore che rifiuti la nomina a preside non può ricevere ulteriori offerte di nomina a preside nel biennio immediatamente successivo.

Del provvedimento si dà notizia, con la relativa motivazione, nel *Bollettino Ufficiale.*

Art. 60.

Il preside cessa di far parte del ruolo dei professori anche quando sia tenuto all'insegnamento. In questo caso, tuttavia, la cattedra o una delle cattedre corrispondenti al proprio insegnamento rimane a disposizione del preside, senza che vi possa essere, comunque, assegnato altro professore.

Al preside di ginnasio isolato, che sia obbligato all'insegnamento e provenga dal ruolo dei professori di materie letterarie di classi inferiori, può concedersi di tenere il proprio insegnamento in una cattedra disponibile di materie letterarie nelle classi superiori. Nel caso di restituzione all'insegnamento, il detto preside riprende una cattedra del ruolo d'origine.

Art. 61.

La dispensa dall'insegnamento, nel caso di cui al comma 2° dell'art. 14 del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, è data dopo che per due anni consecutivi si sia verificata la condizione della popolazione scolastica superiore ai 250 alunni

Per le scuole complementari a cui siano annessi corsi d'integrazione, non si computa il numero degli alunni iscritti ai corsi stessi.

Art. 62.

La dispensa dall'insegnamento, di cui al precedente articolo, cessa dopo che per un biennio sia venuta a mancare la condizione della popolazione scolastica superiore ai 250 alunni.

Se non sia disponibile la cattedra o una delle cattedre che dovrebbe essere ridata al preside, si applica il criterio di cui all'art. 88.

In nessun caso, tuttavia, si fa luogo al trasferimento del preside, quando non sia disponibile nell'istituto altra cattedra di diverso ruolo, che permetta l'assegnazione di un nuovo preside.

Art. 63.

Quando concorrano speciali ragioni di servizio, il trasferimento del preside o del professore, che debba essere disposto per effetto del precedente articolo, può essere rinviato al 1° ottobre dell'anno seguente.

Art. 64.

E' ammesso il passaggio dei presidi da uno all'altro dei due ruoli o categorie di cui all'art. 12, comma 3°, e allegato I al R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395 e da un istituto all'altro della stessa categoria.

E' richiesta la permanenza per lo meno di quattro anni nella II categoria per passare alla I, ed occorre inoltre che il preside abbia insegnato o abbia conseguito l'eleggibilità o l'idoneità in un concorso per esami per una delle cattedre degli istituti di secondo grado.

Art. 65.

Il preside, che sia passato ad altra categoria od istituto, può essere restituito, su domanda o d'ufficio, alla categoria o all'istituto d'origine, con destinazione ad una delle sedi disponibili.

Art. 66.

Il preside restituito d'ufficio all'istituto d'origine ha facoltà di ricorrere al Ministro, il quale decide sentita la II Commissione di cui all'art. 6 del R. decreto 16 luglio 1923, n. 1753.

Art. 67.

La disposizione del precedente articolo si applica anche nel caso di preside restituito, d'ufficio, al ruolo di professore di cui all'ultimo capoverso dell'art. 12 del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054.

CAPO V.

Informazioni.

Art. 68.

Ogni anno, entro il mese di maggio, i presidi per i professori del proprio istituto e i provveditori agli studi per i dipendenti presidi, compilano le note informative sugli appositi moduli inviati dal ministero.

Art. 69.

Le note informative debbono rappresentare in modo conciso, ma chiaro e completo, la personalità del professore o del preside, quale uomo e quale educatore.

Sono comunicati all'interessato, da parte di chi compila le note, i fatti che costituiscono demerito. Contro l'addebito l'interessato ha facoltà di ricorrere entro 15 giorni, per via gerarchica, al ministro, il quale decide definitivamente se la iscrizione debba essere mantenuta o cancellata o modificata. Quando fatti di tale natura non esistano a carico dell'interessato, il compilatore delle note deve farne espressa dichiarazione nell'apposita rubrica.

I giudizi sulla cultura e sulla capacità didattica ed educativa sono riservati.

Una parte delle note è destinata alle annotazioni e alle osservazioni del ministero.

Art. 70.

Quando le note contengano giudizi o discordi o manifestamente eccessivi ed arbitrari, il provveditore o il ministero, a seconda dei casi, le rinviano a chi le redasse perchè fornisca le opportune spiegazioni o vi apporti le necessarie correzioni.

Art. 71.

Ogni provveditore conserva presso il proprio ufficio copia delle note informative dei dipendenti presidi e professori.

Quando un preside o un professore è trasferito a un istituto appartenente a circoscrizione diversa, il provveditore rimette le note informative del detto preside o professore al provveditore alla cui dipendenza si trova l'istituto nel quale avviene il trasferimento.

La stessa disposizione si applica per i professori supplenti ed incaricati ai quali sia affidata una supplenza o un incarico in una scuola appartenente a circoscrizione diversa.

Art. 72.

Il preside o professore, che per tre anni consecutivi sia stato qualificato insufficiente, è sottoposto al procedimento stabilito per la dispensa dal servizio.

Art. 73.

Nei certificati che siano rilasciati dai provveditori agli studi o dai presidi alle persone che prestino o abbiano prestato servizio nei Regi istituti medi di istruzione è vietato di esprimere giudizi sulla qualità del servizio stesso.

Art. 74.

Le informazioni sui professori che sono messi a disposizione dei ministeri degli affari esteri, delle colonie, della

guerra e della marina, per l'insegnamento nelle scuole italiane all'estero, delle colonie, nei collegi militari o nell'accademia navale, o che sono messi a disposizione delle scuole di metodo per l'educazione materna o delle istituzioni culturali, di cui alle lettere *c*) e *d*) dell'art. 29 sono rilasciate dai direttori dei rispettivi istituti in conformità delle norme, in quanto siano applicabili, che valgono per i professori che prestano servizio nei regi istituti medi di istruzione. Di tali informazioni viene trasmessa copia al ministero della pubblica istruzione.

Sono egualmente rilasciate dai presidi dei licei artistici e dal direttore della scuola storica nazionale le informazioni sul conto dei professori che siano destinati a prestar servizio nei detti istituti a norma rispettivamente dell'art. 20 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3123 e dell'art. 2 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3011.

Art. 75.

Le informazioni sui professori che siano comandati presso gli uffici del ministero a termini dell'art. 2 del R. decreto 16 luglio 1923, n. 1753 e sui professori dei ruoli transitori che siano destinati, a norma dell'art. 11 del R. decreto 26 giugno 1923, n. 1413, a servizi amministrativi o contabili o di segreteria negl'istituti d'istruzione o negli altri uffici dipendenti dal ministero della pubblica istruzione, sono rilasciati, a seconda dell'ufficio occupato, in base alle norme vigenti per gl'impiegati civili dello Stato.

CAPO VI.

Albi degli ispettori.

Art. 76.

Presso ogni provveditorato agli studi è costituito un albo di persone fornite di riconosciuta competenza e di speciali attitudini per ispezioni ed inchieste.

L'albo è compilato dalla giunta per l'istruzione media ed è approvato e, dove occorra, integrato dal ministero.

L'albo si rinnova normalmente ogni triennio, ma durante il triennio vi si possono apportare, a termini del precedente comma, aggiunte e correzioni.

Art. 77.

Per la inscrizione nell'albo si dà speciale preferenza ai professori di università e d'istituti d'istruzione superiore, ai presidi di prima categoria, ai professori collocati a riposo e a privati studiosi che godano meritata riputazione di perizia in una disciplina od arte.

Art. 78.

Gli inscritti nell'albo di un provveditorato possono essere incaricati d'ispezioni o d'inchieste anche in istituti non dipendenti dal provveditorato stesso.

Art. 79.

Agli inscritti nell'albo, incaricati d'ispezioni o d'inchieste, sono corrisposte, oltre il rimborso delle spese di viaggio, le indennità di missione spettanti in base alle vigenti disposizioni.

CAPO VII.

Trasferimenti e passaggi di cattedra.

Art. 80.

Ogni anno, entro il 1° maggio, si pubblica sul *Bollettino ufficiale,* per le singole sedi, l'elenco delle cattedre vacanti e di quelle istituite con decorrenza dal 1° ottobre del futuro anno scolastico.

Art. 81.

La domanda di trasferimento, redatta su carta legale, deve essere indirizzata al ministro e consegnata, entro il termine fissato dal ministero, all'immediato superiore gerarchico.

Le sedi desiderate debbono essere indicate per ordine di preferenza, e non possono essere più di cinque.

Si possono chiedere anche sedi non risultanti come disponibili nell'elenco di cui all'articolo precedente.

Le esigenze di famiglia, alle quali si accenni nella domanda, debbono essere documentate nel miglior modo a cura del richiedente.

Art. 82.

Il preside, appena scaduto il termine di cui al primo comma del precedente articolo, invia le domande al provveditore e questi al ministero, aggiuntevi le proprie osservazioni, specialmente in merito alla fondatezza dei motivi addotti.

Art. 83.

Le domande di trasferimento non possono essere subordinate a condizioni o riserve.

E' soltanto ammessa la condizione che sia diretta ad ottenere il ricongiungimento o il contemporaneo trasferimento di coniugi in una stessa sede.

Le domande che siano presentate oltre il termine fissato dal ministero, o che siano trasmesse per altra via o che siano comunque condizionate si considerano come non fatte e di esse il ministero non tiene alcun conto.

Art. 84.

Ai fini di cui all'art. 17 del R. decreto 6 maggio 1923, numero 1054, e salvo quanto è prescritto nell'art. 2 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2977 e nei RR. decreti 25 marzo 1923, n. 797 e 27 settembre 1923, n. 2218, il merito degli aspiranti al trasferimento in una determinata sede, viene accertato con tutti gli elementi di giudizio che sono a disposizione del ministero e, in particolar modo, in base alle note informative, al servizio militare prestato durante la guerra in reparti combattenti, all'appartenenza al ruolo d'onore, ai risultati in concorsi per cattedre di regi istituti medi d'istruzione.

Art. 85.

Per la valutazione delle esigenze di famiglia addotte come motivo di trasferimento, si applicano gli stessi criteri indicati nell'art. 7, comma 3° di questo regolamento.

Gli elementi del merito e delle esigenze di famiglia vengono valutati ad un tempo e non in ordine successivo.

Art. 86.

I professori insigniti di medaglia d'oro al valor militare e i professori compresi, a norma del R. decreto 12 luglio 1923, n. 1491, nella prima categoria dei mutilati ed invalidi a causa della guerra o insigniti di tre medaglie d'argento al valor militare o che abbiano conseguito quattro ricompense al valor militare (comprese le promozioni per merito di guerra) fra cui almeno due medaglie d'argento, i quali aspirino al trasferimento in sede primaria, in virtù dei RR. decreti 25 marzo 1923, n. 797 e 27 settembre 1923, n. 2218, debbono allegare alla domanda di trasferimento i documenti che valgono ad attestare il possesso dei suddetti requisiti.

Art. 87.

Quando il trasferimento sia determinato da ragioni di servizio, queste ragioni sono comunicate all'interessato, se egli ne faccia richiesta.

Art. 88.

Nel caso di trasferimento determinato dalla soppressione di una cattedra si ha riguardo, per la scelta del professore o dei professori da mantenere nell'istituto in cui la soppressione si è verificata, alle riconosciute esigenze di famiglia, in conformità dei criteri stabiliti nell'articolo 7, comma 3° di questo regolamento ed alla anzianità nella sede.

Art. 89.

Il passaggio da istituto ad istituto della stessa categoria nella stessa sede non è trasferimento.

Art. 90.

Il professore che, per sua domanda, è trasferito da sede primaria a sede secondaria, può riottenere la destinazione in sede primaria, senza bisogno di superare un nuovo concorso speciale.

Tale disposizione si applica anche quando il trasferimento da sede primaria a sede secondaria sia avvenuto per ragioni di servizio.

Art. 91.

Il trasferimento da sede secondaria a sede primaria per effetto di concorso speciale si considera, ai fini della corresponsione dell'indennità di trasferimento, come avvenuto per ragioni di servizio.

Art. 92.

I professori che prestano servizio nella sede di Trieste all'atto della pubblicazione del presente regolamento non possono ottenere il trasferimento in altra sede primaria se non abbiano vinto un concorso speciale bandito dopo la legge 8 aprile 1906, n. 141.

Art. 93.

I professori che all'atto della pubblicazione del presente regolamento prestano servizio nella sede di Messina, alla quale siano stati destinati per effetto di concorso speciale o per effetto dell'applicazione della legge 8 aprile 1906, n. 141, o per trasferimento da sede primaria possono ottenere il trasferimento in sede primaria, senza dover superare un nuovo concorso speciale.

Art. 94.

I presidi possono essere trasferiti dalle sedi secondarie a quelle primarie, senza il requisito del vinto concorso speciale, anche se nella sede primaria debbano assumere un insegnamento.

Art. 95.

Le domande di trasferimento dei presidi e dei professori, se ed in quanto si oppongano al loro accoglimento speciali ragioni di servizio, si tengono per non fatte.

Art. 96.

Di regola i trasferimenti, a qualunque motivo dovuti, hanno effetto al principio dell'anno scolastico e sono annunciati agl'interessati almeno un mese innanzi tale data.

I trasferimenti, con la indicazione del motivo che li determina, sono pubblicati sul *Bollettino ufficiale*.

Tale pubblicazione vale di comunicazione ai trasferiti e ad ogni altro interessato.

Art. 97.

Quando concorrano ragioni di urgenza, i trasferimenti per servizio e quelli determinati dalla cessazione della dispensa dei presidi dall'insegnamento, di cui all'art. 62, possono essere disposti anche durante il corso dell'anno scolastico e con preavviso all'interessato in un termine anche minore di un mese.

Di tali trasferimenti si dà diretta comunicazione agli interessati.

Art. 98.

Il Ministero non è obbligato a tener conto delle istanze con le quali i presidi e i professori chiedano la revoca o la modificazione di un trasferimento già disposto in conformità dei loro desideri.

Art. 99.

Il ricorso di cui all'art. 19 del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, deve essere consegnato all'immediato superiore gerarchico o al provveditore agli studi o al ministero non più tardi del quindicesimo giorno da quello della pubblicazione del trasferimento sul *Bollettino ufficiale* o della sua diretta partecipazione all'interessato.

Art. 100.

Non è ammesso ricorso contro il trasferimento di un preside o di un professore ad una sede che il ricorrente non abbia richiesta nei modi e nei termini di cui all'art. 81 di questo regolamento.

Art. 101.

Non è ammesso ricorso quando la sede desiderata sia stata occupata con trasferimento per ragioni di servizio, o quando sia rimasta vacante.

Art. 102.

I professori che abbiano vinto, a norma del regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, un concorso che comprenda cattedre appartenenti a diverse categorie d'istituti, possono ottenere il passaggio dalla categoria d'istituti, che fu loro assegnata per effetto del concorso, a una delle altre categorie per le quali il concorso era valido.

Art. 103.

La disposizione del precedente articolo si applica anche ai professori che erano in servizio di ruolo prima della pubblicazione del regolamento menzionato nell'articolo stesso, purchè il titolo d'abilitazione da essi posseduto sia sufficiente per la cattedra alla quale domandano di far passaggio.

Agli effetti del passaggio i suddetti professori s'intendono assegnati al gruppo di cattedre, di cui alla tabella annessa al regolameno citato nel precedente articolo, a cui appartiene la cattedra da essi rispettivamente occupata.

I professori, laureati, titolari della cattedra di materie letterarie nelle scuole complementari, possono ottenere il passaggio alle cattedre di materie letterarie del corso inferiore sì dell'istituto tecnico che dell'istituto magistrale. Tale facoltà non si estende, peraltro, a coloro che entreranno nel ruolo dei professori di materie letterarie nelle scuole complementari per effetto di concorsi banditi in conformità del citato regolamento 4 settembre 1924, n. 1533.

Per i passaggi previsti da questo come dal precedente articolo valgono, in quanto siano applicabili, le stesse norme stabilite per i trasferimenti. Si ha tuttavia particolare riguardo al merito, accertato in base al complesso degli elementi che sono a disposizione del Ministero.

CAPO VIII.

Ricorsi.

Art. 104.

Salvo i casi in cui siano stabiliti termini speciali, di regola il termine per produrre ricorso al ministro contro provvedimenti delle autorità scolastiche locali o del ministro stesso, è di giorni trenta dal giorno in cui il ricorrente ebbe notizia del provvedimento a mezzo di diretta comunicazione o di pubblicazione sul *Bollettino ufficiale*.

I ricorsi non sospendono l'esecuzione dei provvedimenti.

CAPO IX.

Disciplina.

Art. 105.

I presidi e i provveditori agli studi hanno l'obbligo di notificare immediatamente al ministero le punizioni da essi inflitte ai sensi dell'art. 24 del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, e di riferirne i motivi.

Art. 106.

Salvo il caso in cui sia prodotto ricorso da parte dell'interessato a norma del capoverso dell'articolo citato nel precedente articolo, i provvedimenti disciplinari adottati dai presidi e dai provveditori agli studi non possono essere revocati o modificati dal ministro, tranne che per circostanze venute in luce dopo o non tenute presenti dall'autorità che emise il provvedimento, ovvero per non essere stato posto l'incolpato in grado di difendersi.

Della facoltà di revoca o di riforma, di cui al precedente comma, il ministro può far uso quando per il diverso titolo della mancanza disciplinare si riconosca esservi luogo all'applicazione di una punizione di diverso grado.

Art. 107.

Il procedimento disciplinare per l'applicazione di una delle punizioni stabilite nei numeri 5, 6 e 7 dell'art. 22 del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, si inizia con la notifica dell'atto di accusa.

L'atto di accusa deve contenere l'indicazione dei fatti addebitati e delle prove che sono a loro fondamento.

E' concesso all'incolpato un termine di almeno 10 giorni per produrre le sue difese.

Art. 108.

Il diritto dell'incolpato di cui all'art. 72 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, di prendere visione e copia degli atti di accertamento compiuti riguarda unicamente i fatti e le prove contestate nell'atto di accusa.

Art. 109.

L'incolpato deve dichiarare per iscritto di aver ricevuto l'atto di accusa e di aver preso cognizione del termine assegnatogli per la difesa.

L'eventuale rifiuto da parte dell'incolpato a ricevere l'atto o a rilasciare la ricevuta, è fatto constare da attestazione scritta del preside o del provveditore agli studi incaricato della consegna, agli effetti della decorrenza del termine di cui all'ultimo comma dell'art. 107.

Se per qualsiasi ragione la consegna non sia possibile, l'atto di accusa è inviato all'incolpato in piego raccomandato, con ricevuta di ritorno.

E' in facoltà dell'incolpato di rinunciare al termine concessogli per produrre le sue difese, purchè lo dichiari espressamente per iscritto.

Art. 110.

Se non sia nota la residenza dell'incolpato, l'atto di accusa è inviato in copia al sindaco del comune d'origine e a quello del comune dove l'incolpato ha tenuto, da ultimo, l'ufficio di preside o di professore. Di ciò è data notizia nella *Gazzetta ufficiale* del Regno e nel *Bollettino ufficiale* del ministero.

Il termine per la difesa decorre, in tal caso, dalla data della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 111.

Il presidente della commissione, su richiesta del ministro, fissa la data dell'adunanza per l'emissione del parere richiesto dall'art. 24 del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054.

Del giorno dell'adunanza è data notizia all'interessato.

Art. 112.

L'accusa davanti alla commissione è sostenuta da un funzionario a ciò espressamente delegato dal ministro.

Art. 113.

Nel giorno fissato per la discussione, l'incolpato, se presente, è ammesso nell'aula delle adunanze della commissione. Il delegato del ministro dà lettura dell'atto di accusa e formula le sue conclusioni; quindi l'incolpato espone le sue difese.

All'incolpato è riservata per ultimo la parola.

Ogni membro della commissione può rivolgere domande tanto al delegato del ministro quanto all'incolpato.

Art. 114.

Se l'incolpato non intervenga personalmente, alla lettura dell'atto d'accusa si fa seguire quella delle difese da lui inviate per iscritto. Se nessuna difesa egli abbia inviato, può proseguire la discussione, quando consti che siano state adempiute le prescrizioni degli articoli precedenti. Di tale adempimento deve farsi espressa menzione nel processo verbale.

Art. 115.

Licenziato l'incolpato e ritiratosi dall'aula il delegato del ministro, la commissione pronuncia il suo parere.

Art. 116.

Qualora la commissione riconosca provati i fatti dedotti nell'atto d'accusa e ritenga che essi costituiscano infrazioni disciplinari a norma dell'art. 23, ultimo capoverso, del Regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054, se vengano proposte punizioni di grado diverso, il presidente mette ai voti la proposta della punizione di maggior grado, e successivamente quelle di grado minore.

Eguale procedura si segue nella determinazione della durata della punizione.

Art. 117.

Il parere della commissione deve contenere l'indicazione sommaria, ma precisa, dei fatti di cui essa ritenga responsabile l'incolpato, la dichiarazione che siano state osservate le disposizioni degli articoli precedenti, il grado e la durata della punizione proposta.

Art. 118.

Se durante la discussione, risultino nuovi addebiti o emergano a carico dell'incolpato nuovi fatti, la commissione sospende il procedimento e riferisce al ministro.

Se per l'accertamento degli addebiti e dei fatti di cui al precedente comma o per un migliore accertamento dei fatti contestati nell'atto di accusa, si riconosca l'opportunità che sia eseguita un'inchiesta, questa non può essere affidata a persone che abbiano eseguito le inchieste precedenti o riferito sui fatti che furono fondamento dell'accusa.

Art. 119.

Quando nei casi previsti nel precedente articolo e in seguito agli accertamenti eseguiti occorra modificare l'atto di accusa o aggiungere ad esso un supplemento, il nuovo atto di accusa o il supplemento debbono essere comunicati all'incolpato nelle forme prescritte negli articoli precedenti.

Art. 120.

Anche le punizioni minori debbono essere precedute dalla comunicazione dell'addebito all'incolpato e da sua difesa.

La difesa può essere immediata o differita, al più, per due giorni, se l'incolpato ciò richieda e l'autorità reputi nulla ostarvi; e potrà consistere soltanto in discolpe orali dinanzi all'autorità procedente, esclusa anche ogni obbligatorietà di forme specifiche.

Art. 121.

Il preside, punito con la sospensione, che per effetto del l'art. 22, ultimo comma, del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, è restituito al ruolo di professore, riprende posto nel ruolo comune, anche se apparteneva, al momento della sua nomina a preside, al ruolo d'onore.

Art. 122.

La procedura di cui agli articoli precedenti non si osserva quando la commissione sia chiamata a pronunciarsi, giusta la disposizione dell'art. 24, comma 2°, del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, su ricorsi interposti al ministro dai presidi o dai professori puniti dai provveditori agli studi con la punizione stabilita nel n. 3 dell'art. 22 del predetto R. decreto.

Art. 123.

Nei casi previsti dall'art. 25 del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, i provveditori agli studi possono interdire ai presidi l'accesso alla scuola, salvo a riferirne immediatamente al ministro.

Si fa luogo al provvedimento precauzionale dell'interdizione dell'accesso alla scuola quando il preside o il professore possa con la sua presenza esser cagione, per sua colpa, di disordini o di scandalo o quando, per fatti sopravvenuti, vi sia serio motivo a ritenere che l'azione educativa e didattica del preside o del professore sia sensibilmente scaduta o impedita.

Art. 124.

Quando un professore o un preside incorre nella incapacità legale di cui agli articoli 167 e 256 della legge 13 novembre 1859, n. 3725, o nella destituzione di diritto di cui all'art. 66 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, la II commissione è interpellata con le forme prescritte per i comuni procedimenti disciplinari, se alla detta sanzione debba essere congiunta la perdita del diritto a pensione o indennità.

CAPO X.

Lezioni private; professioni libere; incompatibilità.

Art. 125.

Agli effetti del divieto fatto ai professori dall'articolo 11, comma 3°, del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, di impartire lezioni private agli alunni del proprio istituto, il liceo-ginnasio, l'istituto tecnico, l'istituto magistrale si considerano costituenti rispettivamente un istituto unico.

Art. 126.

Nessun alunno, qualunque sia la sua appartenza o provenienza, può essere giudicato da professore o preside dal quale abbia ricevuto private lezioni; gli scrutini o le prove d'esami che avessero luogo in contravvenzione a tale divieto sono nulli a tutti gli effetti.

Si fa luogo all'applicazione dell'art 23, ultimo comma, del R. decreto 6 maggio 1923, n 1054, a carico dei presidi e dei professori, i quali abbiano dato lezioni private in contravvenzione al divieto dell'art. 11, comma 3° e 14, ultimo comma, del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, o abbiano giudicato in sede di pubblico esame i candidati da essi privatamente istruiti.

Art. 127.

Prima di assumere comunque lezioni private, il professore deve chiederne l'autorizzazione al proprio preside, comunicando il nome degli alunni e la loro provenienza e fornendo tutti i chiarimenti che gli siano richiesti.

I rettori dei convitti nazionali sono tenuti a denunciare ai rispettivi presidi le lezioni private che siano impartite da professori governativi ai propri convittori.

Art. 128.

Non più di tre alunni possono essere riuniti nell'unica ora giornaliera permessa per le lezioni private dall'art. 11, comma 3°, del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054.

Art. 129.

Agli effetti del divieto fatto ai professori dall'articolo 11, comma 2° del R. decreto 6 maggio 1923, n 1054, d'impartire altri insegnamenti in altri istituti d'istruzione media, pubblici o privati, s'intendono compresi sotto questa denominazione anche le scuole di convitti e di educatori e le scuole serali o festive, commerciali, industriali e simili che siano tenute da privati.

Il ministro può autorizzare i professori ad impartire insegnamenti in scuole di carattere professionale che dipendano dallo Stato o da enti locali.

Art. 130.

Ogni professore che eserciti, all'atto della sua prima nomina, o intenda intraprendere, durante il suo servizio di ruolo, una professione libera, deve farne denuncia, per via gerarchica, al ministero.

Art. 131.

Il professore che, invitato ad abbandonare una professione libera nei casi previsti dall'art. 11, comma 4° del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, vi insista, è dichiarato dimissionario d'ufficio.

Uguale sanzione si applica per il preside che eserciti una qualunque professione libera e rifiuti di abbandonarla o nel fatto non l'abbandoni.

Art. 132.

Il preside o il professore che occupi, all'atto della prima nomina, o ottenga in seguito un qualunque altro ufficio di ruolo alla dipendenza dello Stato o di enti morali, deve darne immediata notizia, per via gerarchica, al ministero.

Il ministero accorda un termine all'interessato per optare tra l'uno e l'altro ufficio. Decorso il detto termine senza che egli abbia notificato la sua scelta o senza che questa sia nel fatto eseguita, si fa luogo alla revoca della nomina o alla dichiarazione di dimissioni dall'ufficio di preside o di professore.

Uguale sanzione si applica nel caso di mancata denuncia da parte del preside o del professore.

Art. 133.

L'incompatibilità tra gli uffici di cui è cenno nell'articolo 16 del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, riguarda anche il caso che il secondo ufficio di ruolo sia di direttore o d'insegnante alla dipendenza del ministero dell'istruzione o di qualunque altra amministrazione od ente morale.

Art. 134.

L'inosservanza da parte dei professori medi governativi di quanto è prescritto nel primo comma dell'art. 127 e nell'art. 130 è considerata mancanza disciplinare.

E' altresì passibile di punizione il preside che trascuri di verificare l'adempimento, da parte dei dipendenti professori, delle disposizioni contenute negli articoli 11 e 16 del Regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054, e in questo capo del regolamento, o che tolleri comunque una qualsiasi irregolarità della loro condizione in ciò che dalle disposizioni stesse è prescritto o che ometta di riferirne al ministero.

CAPO XI.

Collocamento a riposo; dispense; aspettative.

Art. 135.

Il collocamento a riposo previsto dall'art. 20, comma 1°, del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, è disposto dal 1° ottobre dell'anno solare in cui i presidi e i professori compiono il settantesimo anno di età.

Art. 136.

Nel caso di dispensa di cui all'art. 20, cap. del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, l'accertamento della diminuita o cessata idoneità fisica, intellettuale o morale del preside o del professore è fatto dal ministero sulla base di tutti gli elementi di giudizio che sono a sua disposizione.

Il ministero comunica all'interessato i motivi per i quali ritenga di dover promuovere la dispensa concedendogli un termine non inferiore a dieci giorni per presentare le sue difese.

Art. 137.

Trascorso il termine di cui al secondo comma del precedente articolo gli atti sono inviati alla II commissione per il prescritto parere.

L'interessato ha diritto di essere personalmente sentito dalla commissione.

Art. 138.

La dispensa, di cui ai precedenti articoli, può essere disposta anche durante il corso dell'anno scolastico.

Art. 139.

Al professore che abbia conseguito il posto producendo documenti falsi o non validi o tacendo circostanze che, se note, gli avrebbero impedito di conseguirlo ai sensi delle disposizioni in vigore, o, comunque, mediante atti illeciti, si applica la disposizione dell'art. 54 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 140.

Quando l'interesse della scuola lo esiga, la scadenza dell'aspettativa concessa a un preside o a un professore per ragioni di salute, può essere ritardata durante il corso dell'anno scolastico, eccetto il caso di scadenza del termine massimo d'aspettativa.

Art. 141.

Il preside o il professore che cessa dall'aspettativa per mandato politico, a termini dell'art. 90 del testo unico 13 dicembre 1923, n. 2694, è riammesso immediatamente nel proprio ruolo e nel posto che precedentemente occupava; ma l'effettiva riassunzione nel servizio scolastico è rinviata all'inizio del nuovo anno scolastico, quando il mandato politico cessi dopo il 30 aprile.

CAPO XII.

Dimissioni; riammissione in servizio.

Art. 142.

Le dimissioni di un preside o di un professore debbono essere presentate per iscritto: non hanno effetto se non sono accettate.

Il preside o il professore è tenuto a proseguire nell'adempimento degli obblighi del suo ufficio, fino alla decorrenza stabilita nel decreto di accettazione delle sue dimissioni.

Art. 143.

E' dichiarato dimissionario d'ufficio, oltre a quanto è previsto negli articoli 131 e 132, commi 2° e 3°, il preside o il professore:

1° che perde la cittadinanza italiana;

2° che accetta una missione o un impiego da un governo straniero, senza esserne autorizzato dal governo nazionale;

3° che non raggiunge, nel termine prescrittogli, la sede assegnatagli in seguito alla nomina, al trasferimento, o al richiamo dall'aspettativa, o che rimane assente dall'ufficio, senza giustificato motivo, per più di dieci giorni;

4° che abbandona volontariamente il suo ufficio.

Art. 144.

Sono pure dichiarati dimissionari, senza pregiudizio dell'azione penale secondo le vigenti leggi, i presidi e i professori che disertano collettivamente l'ufficio o prestano l'opera propria in modo da interrompere o perturbare la continuità e regolarità del servizio.

Tuttavia, considerate le condizioni individuali e le personali responsabilità, il ministro anzichè applicare la norma di cui al precedente comma, può aprire un procedimento disciplinare.

Art. 145.

La disposizione del primo comma del precedente articolo si applica ai presidi e ai professori che abbiano istigato i loro colleghi a commettere i fatti accennati. Il decreto di dichiarazione di dimissione deve essere preceduto, in questo caso, dal parere della II commissione.

Le dimissioni accettate e quelle dichiarate d'ufficio fanno perdere ogni diritto a pensione o indennità.

Art. 146.

I presidi e i professori le cui dimissioni furono accettate; quelli dichiarati dimissionari d'ufficio per motivi diversi dalla perdita della cittadinanza o da quelli previsti dagli articoli 144 e 145; quelli che furono collocati a riposo (tranne che ciò sia avvenuto per raggiunto limite di età o in applicazione di provvedimenti di carattere transitorio eccezionale), e quelli infine che furono dispensati dal servizio ai sensi dell'art. 20, capoverso, del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, possono essere riammessi in servizio con decreto del ministro, con decorrenza dal 1° ottobre successivo al decreto stesso.

Art. 147.

Il preside o il professore riammessi in servizio, a norma dell'articolo precedente, sono destinati ad una delle sedi disponibili al momento della riammissione e riprendono nel proprio ruolo la posizione e il trattamento che loro spetta, in base alla propria anzianità, omesso l'intervallo di tempo trascorso tra il momento della cessazione e quello della riammissione.

CAPO XIII.

Scuole medie nei collegi militari. Scuole italiane all'estero e nelle colonie. Missioni all'estero.

Art. 148.

I professori che, a norma dell'art. 32 del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, sono collocati a disposizione del ministero degli affari esteri o di quello delle colonie per le loro rispettive scuole, e che siano da questi prescelti per ufficio direttivo, sono nominati presidi nei rispettivi ruoli degli istituti del Regno, purchè siano compresi nell'elenco degl'idonei ad ufficio direttivo di cui all'art. 57, o, se laureati, nei ruoli d'onore; e purchè concorra, nella scelta fatta dai ministri degli affari esteri o delle colonie, il consenso di quello della istruzione pubblica.

Art. 149.

Agli effetti dell'inclusione nell'elenco degli idonei ad ufficio direttivo i professori posti a disposizione dei ministeri degli affari esteri e delle colonie sono scrutinati dalla giunta per l'istruzione media presso il provveditorato agli studi di Roma.

Art. 150.

I presidi e i professori messi a disposizione dei ministeri degli affari esteri, delle colonie e della guerra, per le scuole da essi dipendenti, possono essere restituiti agli istituti medi dipendenti dal ministero della pubblica istruzione, su richiesta dei ministeri stessi o per loro domanda, e destinati ad una delle cattedre disponibili.

Se appartenevano a sedi di primaria importanza e nessuna cattedra sia vacante in tali sedi, possono essere destinati ad una cattedra in sede secondaria, salvo a riottenere una sede primaria, appena sia possibile.

La restituzione di cui al presente articolo non può aver effetto che dall'inizio del successivo anno scolastico.

Art. 151.

Le disposizioni dell'art. 31, comma 1° e 3° del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054 e del precedente articolo si applicano anche al caso degl'insegnamenti che s'impartiscono da professori civili nella R. accademia navale.

Art. 152.

Le modalità dell'invio all'estero di professori di ruolo di lingua straniera per il perfezionamento nella lingua da essi insegnata, a sensi dell'art. 33 del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, sono stabilite, di volta in volta, con apposita ordinanza dal Ministro della pubblica istruzione.

I professori che siano prescelti per le missioni all'estero, di cui al precedente comma, hanno diritto di conservare la sede che essi occupavano al momento dell'invio all'estero.

Art. 153.

I presidi e i professori possono essere incaricati, col consenso del governo, di impartire insegnamenti nelle scuole superiori o medie di Stati stranieri, continuando ad appartenere, agli effetti della carriera e dello stipendio, ai ruoli governativi.

Art. 154.

La corresponsione dello stipendio nel caso di cui al precedente articolo è sospesa, se l'incarico sia retribuito dal governo o da altro ente dello Stato straniero.

Se occorrano speciali provvidenze di carattere finanziario, queste sono stabilite, caso per caso, d'intesa tra il ministro della pubblica istruzione e quello delle finanze.

CAPO XIV.

Incarichi e supplenze.

Art. 155.

Nessun incarico o supplenza nei regi istituti medi d'istruzione può essere affidato se non a chi sia provvisto del titolo legale di abilitazione.

Quando un incarico o supplenza sia stata assegnata, per ragioni di necessità, a persona non legalmente abilitata, tale nomina può essere revocata, in qualunque momento, anche durante il corso dell'anno scolastico, per far luogo alla nomina di persona legalmente abilitata.

Art. 156.

Ogni incarico o supplenza, conferita per un certo tempo o per l'intero anno scolastico, può essere revocata, senza obbligo a speciale indennizzo da parte dell'amministrazione, prima della scadenza del termine, quando ciò sia richiesto da motivi di servizio.

Art. 157.

L'incaricato o il supplente, la cui nomina sia revocata a sensi del precedente articolo, può presentare ricorso al provveditore agli studi, tranne che la revoca sia la conseguenza di un provvedimento emesso dal provveditore o dal ministero, nel qual caso il ricorso deve essere presentato al ministero.

Art. 158.

Salvo quanto è disposto nei precedenti articoli, il ministero ha facoltà di annullare i provvedimenti emessi dai presidi o dai provveditori agli studi in materia di incarichi

e di supplenze nei regi istituti medi d'istruzione quando riconosca che sono state commesse gravi violazioni di legge o manifesti abusi.

Art. 159.

L'assegnazione degli incarichi è fatta dai presidi, dopo sistemati i professori compresi nei ruoli transitori di cui agli articoli 11 e 13 del R. decreto 26 giugno 1923, n. 1413.

L'assunzione di tali professori negli incarichi disponibili nei regi istituti medi d'istruzione viene fatta direttamente dal ministro, il cui provvedimento ha carattere definitivo.

Art. 160.

Per l'assegnazione delle classi aggiunte nella scuola complementare si applicano gli stessi criteri fissati dall'art. 27 del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, per le supplenze e per gl'incarichi, salvo quanto è stabilito nell'art. 47 di questo regolamento.

Art. 161.

Chi intenda ottenere incarichi o supplenze nei regi istituti medi d'istruzione o classi aggiunte non costituenti cattedre di ruolo nella scuola complementare deve presentare domanda in carta legale al preside dell'istituto, entro il termine che viene fissato annualmente dal ministero e pubblicato sul *Bollettino ufficiale*

Alla domanda debbono essere uniti, oltre alla ricevuta della tassa di L. 10 a norma dell'art. 2 del R. decreto 16 novembre 1922, n. 1546, il certificato di nascita, il titolo di abilitazione e tutti quei documenti che valgono ad attestare i titoli di preferenza dell'istante a norma dell'art 27, comma 1° del Regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054, e i servizi prestati.

Chi presenti domande a più presidi deve allegare i documenti di cui al precedente comma ad una sola delle domande, unendo invece a ciascuna delle altre, oltre alla ricevuta della tassa, un elenco dei documenti con l'indicazione del preside cui furono presentati.

L'istante deve inoltre esibire tutti quei certificati di cui il preside gli faccia richiesta.

Art. 162.

I presidi danno comunicazione della nomina direttamente agl'interessati, e mediante affissione nell'albo dell'istituto.

Chi non assuma servizio entro il termine fissato dal preside decade, senz'altro, dalla nomina.

Art. 163.

Entro dieci giorni dalla data dell'affissione di cui al precedente articolo, chi si ritenga leso può far ricorso al provveditore ai sensi dell'art. 27, comma 2°, del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, semprechè abbia presentato in tempo debito domanda al preside e sia fornito del titolo di abilitazione, a norma dell'art. 161.

Oltre che sulla legittimità del provvedimento impugnato, il provveditore decide anche in merito.

Art. 164.

Al pagamento delle retribuzioni al personale incaricato o supplente in base alle disposizioni della tabella 6 annessa al R. decreto 6 maggio 1923, n 1054, provvede il preside con buoni su appositi fondi messi a sua disposizione.

Questa norma si applica dal 1° ottobre 1923 rimanendo revocato l'art. 114 del R. decreto 27 settembre 1923, n. 2319.

CAPO XV.

Segretari ed assistenti.

Art. 165.

I concorsi per la nomina di alunni segretari e di aiutanti assistenti nei regi istituti medi d'istruzione, in cui il detto personale è a carico dello Stato, sono banditi per un numero determinato di posti con decreto ministeriale che viene pubblicato nel *Bollettino ufficiale* del ministero almeno due mesi innanzi la scadenza del termine fissato per la presentazione delle domande.

Art. 166.

I concorsi a posti di alunno segretario sono banditi senza distinzione del tipo d'istituto presso il quale i vincitori possono essere destinati.

Nei concorsi a posti di aiutante assistente si specificano le cattedre d'insegnamento, cui l'assistentato si riferisce.

Tale determinazione è fatta su designazione del collegio dei professori dei singoli istituti.

Art. 167.

Ai concorsi di cui al precedente articolo sono ammessi indistintamente gli uomini e le donne.

Art. 168.

I limiti minimo e massimo di età sono rispettivamente di 18 e di 30 anni compiuti alla data del decreto che indice il concorso.

Sono tuttavia ammessi senza limite di età coloro che abbiano prestato servizio governativo con diritto a pensione a carico dello Stato per un periodo di tempo non inferiore all'eccedenza della loro età rispetto al limite massimo di 30 anni.

Art. 169.

La domanda di ammissione ai concorsi di cui agli articoli 165 e 166 deve essere presentata al ministero della pubblica istruzione (direzione generale per l'istruzion media, ufficio concorsi), deve essere estesa in carta legale da L. 3 e deve contenere i seguenti documenti:

1° atto di nascita;

2° certificato di cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gl'italiani non regnicoli, anche se manchino della naturalità;

3° certificato generale del casellario giudiziale;

4° certificato di moralità rilasciato dal sindaco del comune ove il candidato ha il suo domicilio o la sua abituale residenza. La condotta civile e militare del candidato è accertata dal ministero con tutti i mezzi di cui esso dispone;

5° certificato di costituzione sana ed esente da difetti fisici tali da impedire l'adempimento dei doveri dell'ufficio, rilasciato da un medico provinciale o militare o condotto o da un ufficiale sanitario;

6° certificato di aver ottemperato alle disposizioni delle leggi sul reclutamento;

7° il titolo di studio richiesto dall'art. 16 *c*) del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395;

8° ricevuta del pagamento della tassa di L. 25 giusta il R decreto 10 maggio 1923, n. 1173

I documenti debbono essere conformi alla legge sul bollo e legalizzati: quelli indicati nei numeri 2, 3, 4, 5 non debbono essere di data anteriore di 3 mesi a quella del bando.

Sono dispensati dal presentare i documenti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4 e 5 i concorrenti che abbiano già un ufficio di ruolo in un'amministrazione governativa con diritto a pensione a carico dello Stato.

Art. 170.

La data di presentazione della domanda e dei documenti si accerta dal bollo d'arrivo del ministero.

Art. 171.

Quando qualche documento sia formalmente imperfetto, il ministero assegna al candidato un termine di 15 giorni affinchè il documento sia regolarizzato.

Art. 172.

Sono esclusi dal concorso i candidati che abbiano presentato la domanda oltre il termine fissato nel bando o non l'abbiano corredata, entro il termine stesso, di tutti i documenti prescritti o non abbiano restituito i documenti, debitamente regolarizzati, entro il termine loro assegnato.

Art. 173.

Sono esclusi dai concorsi coloro che non risultino di buona condotta tanto civile quanto militare, e, per quest'ultima, anche se non concorra l'estremo di non aver servito con fedeltà ed onore.

Art. 174.

Il provvedimento ministeriale di ammissione o di esclusione dal concorso ha carattere di provvedimento definitivo.

Art. 175.

L'esame nei concorsi a posti di alunno segretario consta di due prove scritte, di una grafica e di tre orali.

Le prove scritte consistono in un componimento che valga a dimostrare la cultura generale del candidato e nella risoluzione di un problema di aritmetica pratica.

La prova grafica consiste nella copiatura di un brano che dimostri nel concorrente il possesso di una scrittura chiara ed intelligibile.

Le prove orali riguardano le seguenti materie:

1° elementi di diritto costituzionale, amministrativo e di contabilità generale dello Stato;

2° nozioni di letteratura italiana e di storia politica dalla rivoluzione francese ai giorni nostri;

3° legislazione relativa all'istruzione media e a quella elementare nelle parti che più particolarmente riguardano l'ufficio di segretario negli istituti medi.

E' prova facoltativa d'esame la dattilografia.

Le modalità per lo svolgimento delle prove sono fissate dal bando.

Art. 176.

L'esame nei concorsi ai posti di aiutante assistente consta di:

a) una prova scritta, quando si tratti di assistentato a cattedra di matematica e fisica;

b) di una prova grafica, quando si tratti di assistentato a cattedra di disegno;

c) una prova orale, per ogni specie di concorso, compresi i casi di cui alle due precedenti lettere.

La prova orale consiste in un colloquio della durata non minore di 30 e non maggiore di 45 minuti e in un esperimento od esercizio pratico: l'uno e gli altri diretti ad accertare la coltura generale del candidato e la capacità tecnica che si richiede per esercitar l'ufficio cui si riferisce il concorso.

Il bando determina le modalità per lo svolgimento delle prove.

Art. 177.

La commissione è nominata dal ministro ed è composta, tanto per i concorsi ad alunni segretari quanto per quelli ad aiutanti assistenti, del direttore generale dell'istruzione media o di un funzionario amministrativo dell'amministrazione centrale di grado non inferiore al sesto, che la presiede, di un preside e di un professore dei regi istituti d'istruzione media.

Art. 178.

Ogni commissario dispone di 10 punti per ciascuna prova scritta, grafica ed orale.

Sono ammessi alle prove orali — quando l'esame consti di più prove — i concorrenti i quali abbiano ottenuto almeno sei decimi nella prova scritta o in quella grafica.

Nei concorsi ad alunni segretari la votazione complessiva ottenuta in seguito agli esami orali potrà essere elevata dalla commissione di una quantità non superiore a 1/10 per quei candidati che superino la prova facoltativa di dattilografia.

Art. 179.

Sono compresi nella graduatoria dei vincitori, per ordine di merito, e in numero non superiore a quello dei posti messi a concorso, i concorrenti che abbiano riportato non meno di sette decimi.

La parità di votazione si dirime tenendo conto dell'ordine di preferenza stabilito dall'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Art. 180.

L'assegnazione della sede vien fatta d'ufficio dal ministero.

Il rifiuto della sede assegnata o l'accettazione in qualunque modo condizionata importa, senz'altro, decadenza dagli effetti del concorso.

Art. 181.

I trasferimenti dei segretari e degli assistenti possono aver luogo per domanda o per ragioni di servizio.

CAPO XVI.

Macchinisti e bidelli.

Art. 182.

I macchinisti a carico dello Stato sono assunti in servizio per mezzo di concorso per titoli.

Si dà speciale preferenza al servizio lodevole prestato in qualità di tecnico e simili in istituti di fisica universitari.

Art. 183.

I concorsi per macchinisti sono banditi per un numero determinato di posti.

Si applicano a questi concorsi le norme di cui agli articoli 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173 e 174. Invece del titolo di studio di cui al n 7 dell'art. 169 i candidati debbono presentare documenti dimostranti la loro capacità a coprire il posto messo a concorso e tutti quegli altri che credessero nel proprio interesse.

Art. 184.

La commissione giudicatrice è composta del direttore generale dell'istruzione media o di un funzionario amministra-

tivo dell'amministrazione centrale di grado non inferiore al 6°, che la presiede; di un preside di istituto medio di 2° grado e di un professore di materie scientifiche anch'esso di istituto medio di 2° grado.

La commissione ha facoltà di chiamare ad una prova pratica quei candidati che non possano per i loro titoli documentare sufficientemente la loro conoscenza dei gabinetti e dei laboratori scientifici.

Art. 185.

La commissione compila una graduatoria di vincitori in numero non superiore a quello dei posti messi a concorso.

La parità di merito si dirime tenendo conto dell'ordine di preferenza stabilito dall'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Art. 186.

Per l'assegnazione della sede ed i trasferimenti si applicano ai macchinisti gli articoli 180 e 181.

Art. 187.

Salvo quanto è stabilito nell'art. 190 i posti di bidello a carico dello Stato si conferiscono in seguito a concorso per titoli.

I concorsi sono banditi dal ministero.

Art. 188.

Gli aspiranti debbono presentare la domanda in carta legale al provveditore, corredata dei certificati indicati sotto i numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 dell'art. 169 oltre a quelli attestanti il proprio grado d'istruzione.

Art. 189.

Il provveditore raccoglie le domande, vi aggiunge, ove occorra, le proprie osservazioni e le invia al ministero.

La commissione giudicatrice è composta del direttore generale dell'istruzione media o di un funzionario amministrativo dell'amministrazione centrale, di grado non inferiore al sesto, che la presiede; di un preside e di un professore.

Sono titoli di preferenza l'aver prestato buon servizio militare o l'essere figlio di impiegato dello Stato.

Art. 190.

Fino a tutto il 30 settembre 1926 possono essere assunti nel ruolo dei bidelli, senza concorso e senza limiti d'età, gli antichi uscieri dell'amministrazione scolastica provinciale, che risultino di buona condotta e fisicamente validi, e gli attuali supplenti bidelli che abbiano prestato lodevole servizio nelle scuole medie per almeno tre anni scolastici.

La stessa disposizione si applica in favore dei bidelli che furono adibiti nelle scuole per le quali il servizio di pulizia e di custodia è passato dallo Stato agli enti locali per effetto del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054.

Art. 191.

Per la durata del periodo di prova e il licenziamento dei bidelli si applicano le disposizioni dell'art. 25 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Art. 192.

Il consiglio di amministrazione e di disciplina per i macchinisti ed i bidelli è composto del direttore generale dell'istruzione media, che lo presiede, di due assessori effettivi e due supplenti scelti tra i direttori capi divisione e gl'ispettori delle scuole medie.

Esercita le funzioni di segretario un impiegato di grado non inferiore al decimo.

Art. 193.

Le punizioni disciplinari a cui vanno soggetti i bidelli sono:

1° la censura;

2° la multa non superiore a L. 50;

3° la sospensione dallo stipendio e dall'ufficio da un mese ad un anno;

4° la destituzione.

Art. 194.

La censura e la multa possono essere inflitte per le seguenti mancanze:

1° negligenza in servizio;

2° assenze non giustificate;

3° contegno non riguardoso.

Nel corso dell'anno più multe insieme non possono superare una mensilità di stipendio.

Art. 195.

La sospensione dallo stipendio e dall'ufficio e la destituzione si applicano per le mancanze più gravi, a seconda delle circostanze.

Art. 196.

La censura e la multa sino a lire venticinque sono inflitte dal preside; la multa sino a lire cinquanta dal provveditore; le altre punizioni dal ministro, previo parere del consiglio di disciplina.

Art. 197.

Il ministero notifica al bidello, almeno 10 giorni prima, il procedimento che è aperto a suo carico innanzi al consiglio di disciplina con l'enumerazione dei fatti addebitatigli.

Il bidello ha diritto di essere sentito personalmente.

CAPO XVII.

Disposizioni finali.

Art. 198.

Ai presidi, al personale insegnante e non insegnante e ai bidelli si applicano, in tutto ciò che non sia disciplinato da leggi e regolamenti speciali, le norme comuni vigenti per le corrispondenti categorie degli impiegati civili.

Art. 199.

Per i professori inscritti nei ruoli transitori di cui agli articoli 11 e 13 del R. decreto 26 giugno 1923, n. 1413 e fino a che non conseguano un nuovo ufficio di ruolo, valgono, in tutto ciò che non sia disciplinato da leggi e regolamenti speciali e in quanto siano applicabili, le disposizioni comuni riguardanti i professori dei regi istituti medi d'istruzione.

Art. 200.

È abrogato il regolamento 27 settembre 1923, n. 2319 e qualunque altra disposizione contraria al presente regolamento.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 novembre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CASATI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 aprile 1925.
Atti del Governo, registro 235, foglio 40. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 631.

REGIO DECRETO-LEGGE 9 aprile 1925, n. 375.
Provvedimenti sul riordinamento delle Borse.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Visti i Regi decreti-legge 26 febbraio 1925, n. 176, e 7 marzo 1925, n. 222, concernenti il riordinamento delle Borse;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto col Ministro per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'obbligo del versamento di cui all'art. 4 del R. decreto-legge 26 febbraio 1925, n. 176, è esteso anche agli ordini di vendita a termine di titoli esclusi quelli di Stato o garantiti dallo Stato e le cartelle fondiarie.

Art. 2.

Le ricevute relative ai versamenti di cui all'art. 4 del R. decreto-legge 26 febbraio 1925, n. 176, di cui all'articolo precedente, saranno, ad esclusione di ogni altro gravame, soggette ad un diritto fisso di una lira.

Art. 3.

La sospensione e la revoca di cui all'art. 5 del R. decreto-legge 7 marzo 1925, n. 222, sono applicabili a quegli agenti di cambio che rilascino un certificato bollato senza indicare in esso gli estremi della rispettiva ricevuta di cui al precedente articolo, o che diano, riguardo ad esse, indicazioni inesatte od insufficienti.

Disposizioni transitorie.

Art. 4.

La misura del versamento di cui all'art. 4 del R. decreto-legge 26 febbraio 1925, n. 176, e di cui all'art. 1 del presente decreto, sarà del 5 % del prezzo dei titoli rispettivi per le operazioni a fine aprile, del 10 % per le operazioni a fine maggio, del 15 % per le operazioni a fine giugno, del 25 % per le operazioni a fine luglio e a scadenze ulteriori.

Art. 5.

Gli agenti di cambio che siano nominati a norma del 4° e 5° comma dell'art. 9 del R. decreto-legge 7 marzo 1925, n. 222, potranno costituire delle società in nome collettivo ovvero continuare a far parte di simili società già costituite fra agenti di cambio.

Gli agenti di cambio che ai termini e per gli effetti del penultimo comma del citato articolo possono costituire società in accomandita e che già non fanno parte di società in nome collettivo, di cui al comma precedente, possono riunirsi anche in società in nome collettivo.

Nelle società in nome collettivo, di cui nel presente articolo, non più di uno dei soci potrà avere o conservare la nomina di agente di cambio in forza del R. decreto-legge 7 marzo 1925, n. 222; ciascuna società costituirà un'unica cauzione nella misura stabilita.

Ferme rimanendo per il socio delle società in nome collettivo, con qualifica di agente di cambio, le incompatibilità stabilite nell'art. 1 del R. decreto-legge 7 marzo 1925, n. 222, agli altri soci si applicano le incompatibilità previste dall'ultimo comma dell'art. 9.

I soci delle società in nome collettivo, come quelli delle società in accomandita, debbono essere agenti di cambio in carica il 1° marzo 1925.

Art. 6.

Entro il 31 agosto 1925 gli agenti di cambio nominati in forza del R. decreto-legge 7 marzo 1925, n. 222, potranno richiedere di valersi dell'opera di tre rappresentanti anzichè di due come è previsto dall'art. 7 di detto decreto, purchè due dei tre rappresentanti siano agenti di cambio in carica al 7 marzo 1925.

La relativa concessione verrà fatta con decreto del Ministro per le finanze.

Art. 7.

Gli agenti di cambio in carica il 7 marzo 1925 che non abbiano conseguito la nomina ai sensi dell'art. 9 del R. decreto-legge 7 marzo 1925, n. 222, e dell'art. 5 del presente decreto, e che non siano soci delle società in accomandita o di quelle in nome collettivo di cui nei citati decreti, potranno, sentita la Deputazione di borsa e la Camera di commercio, essere autorizzati dal Ministro per le finanze di concerto col Ministro per l'economia nazionale, a continuare l'esercizio della professione previo accertamento dei requisiti di notoria moralità e correttezza commerciale.

Le domande di autorizzazione dovranno essere presentate alla Camera di commercio entro trenta giorni dalla nomina degli agenti di cambio di cui al penultimo comma dell'articolo 9 del R. decreto-legge 7 marzo 1925, n. 222.

Gli agenti di cambio che ottengano l'autorizzazione suddetta, dovranno, entro 15 giorni dalla notifica di tale autorizzazione, integrare la cauzione ai sensi dell'art. 2 del citato decreto-legge, sotto pena di decadenza.

Gli agenti così autorizzati sono considerati in soprannumero e in nessun caso si farà luogo a nuove autorizzazioni, anche ove alcuno di essi cessi per qualsiasi ragione dall'esercizio della professione.

Gli agenti di cambio in carica il 7 marzo 1925 concorreranno fino ad esaurimento, alla copertura dei posti che si facessero liberi nelle Corporazioni.

Gli agenti in soprannumero non fanno parte delle rispettive Corporazioni nè ad essi si estende la solidarietà prevista dal citato decreto-legge 7 marzo 1925, n. 222. Essi sono tuttavia sottoposti a tutti gli obblighi e le incompatibilità stabilite per i membri delle Corporazioni, compreso il contributo al fondo comune.

Le Corporazioni eserciteranno verso di essi i poteri disciplinari e di vigilanza previsti dalle leggi e dai regolamenti. L'autorizzazione potrà essere sospesa o revocata dal Mini-

stro per le finanze di concerto col Ministro per l'economia nazionale, analogamente a quanto è stabilito per la sospensione e la revoca degli agenti di cambio nominati con decreto Reale.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 9 aprile 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI — NAVA.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 10 *aprile* 1925.
Atti del Governo, registro 235, *foglio* 50. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 632.

REGIO DECRETO 9 aprile 1925, n. 376.
Approvazione del regolamento sulle Borse.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visti i Regi decreti-legge 26 febbraio 1925, n. 176; 7 marzo 1925, n. 222, e 9 aprile 1925, n. 375, che recano modificazioni alla legge 20 marzo 1923, n. 272, sull'ordinamento delle borse di commercio;

Veduti la legge 20 marzo 1913, n. 272, ed il regolamento per la sua esecuzione approvato con R. decreto 4 agosto 1913, n. 1068;

Veduto il R. decreto-legge 8 maggio 1924, n. 750, sull'ordinamento delle Camere di commercio e industria ed il regolamento per la sua esecuzione approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 29;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta dei Nostri Ministri Segretari di Stato per le finanze e per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvato l'unito regolamento per l'esecuzione dei Regi decreti-legge 26 febbraio 1925, n. 176; 7 marzo 1925, n. 222, e 9 aprile 1925, n. 375, che recano modificazioni alla legge 20 marzo 1913, n. 272, sull'ordinamento delle Borse di commercio, visto e sottoscritto, d'ordine Nostro, dai Ministri proponenti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 9 aprile 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI — NAVA.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *aprile* 1925.
Atti del Governo, registro 235, *foglio* 49. — GRANATA.

Regolamento per l'esecuzione dei Regi decreti-legge 26 febbraio 1925, n. 176; 7 marzo 1925, n. 222, e 9 aprile 1925, n. 375, che recano disposizioni sulle Borse di commercio.

CAPO I.

Disposizioni sul numero e sulla nomina degli agenti di cambio.

Art. 1.

Le variazioni del numero degli agenti e dell'ammontare delle cauzioni per ciascuna Borsa, potranno essere promosse, oltre che dal Ministero delle finanze di concerto col Ministero dell'economia nazionale anche su proposta delle Camere di commercio, delle Deputazioni di borsa, dei Consigli sindacali o dei Sindacati degli agenti di cambio, secondo che si tratti di Borse, ove funzioni l'uno o l'altro di questi due organi; in ogni caso però il provvedimento sarà adottato dopo sentito il parere di tutti gli organi su indicati.

Art. 2.

Nel caso di aumento dei posti di agenti di cambio o quando rimangano scoperti uno o più posti di agenti di cambio, il Ministro per le finanze, di concerto con quello per l'economia nazionale, ne informerà la rispettiva Camera di commercio.

Coloro che, possedendo i requisiti prescritti dall'art. 22 della legge 20 marzo 1913, n. 272, o essendo stati agenti di cambio in carica il 7 marzo 1925 aspirino alla nomina ad agente di cambio, debbono presentare domanda documentata alla Camera di commercio, la quale provocherà il parere della Deputazione di borsa e del Consiglio sindacale o del Sindacato degli agenti di cambio.

La Camera di commercio rimetterà poi al Ministero delle finanze le domande corredate dei documenti prescritti e del parere degli organi su indicati, comunicando la deliberazione presa al riguardo dalla propria Giunta camerale.

In base alle domande presentate entro il limite dei posti disponibili il Ministro per le finanze di concerto col Ministro per l'economia nazionale potrà promuovere il Regio decreto di nomina o provocare la presentazione di nuove domande.

L'essere stato agente di cambio in carica il 7 marzo 1925 costituirà titolo di preferenza ove siano concordemente favorevoli i pareri della Deputazione di borsa e del Consiglio sindacale o del Sindacato degli agenti di cambio.

CAPO II.

Disposizioni sulle Corporazioni degli agenti di cambio.

Art. 3.

Ove sia riconosciuta l'opportunità e la convenienza di istituire la Corporazione degli agenti di cambio presso altre Borse oltre quelle previste nell'art. 4 del R. decreto-legge 7 marzo 1925, n. 222, sarà provveduto a tale istituzione mediante Regio decreto promosso dal Ministro per le finanze di concerto col Ministro per l'economia nazionale, sentita la Camera di commercio.

Art. 4.

Il Consiglio sindacale di ciascuna Corporazione è composto di 5, 7 o 9 membri, compreso il presidente, secondo che il numero degli agenti sia non superiore a 30, superiore a 30 e fino a 50, superiore a 50.

Il presidente è nominato a scrutinio segreto a maggioranza assoluta di voti. Gli altri componenti sono nominati a scrutinio segreto con le seguenti norme: ciascun agente di cambio ha diritto di votare per 3, 4 o 5 nomi secondo che i membri da nominare sono 4, 6 o 8; si considerano come non scritti gli ultimi nomi eccedenti il numero delle persone da eleggere; sono eletti coloro che hanno riportato un maggior numero di voti ed a parità di voti colui che ha maggiore età.

Le elezioni saranno fatte in una assemblea generale di tutti i componenti la Corporazione, per la prima costituzione del Consiglio sindacale l'assemblea sarà indetta dal Commissario governativo della Camera di commercio o da un suo delegato che presiederà la riunione fino all'insediamento del presidente e degli altri membri del Consiglio sindacale.

Art. 5.

Ciascuna Corporazione dovrà compilare e sottoporre all'approvazione governativa il proprio statuto; l'approvazione è data con Regio decreto promosso dal Ministro per le finanze di concerto col Ministro per l'economia nazionale.

Lo statuto deve determinare:

1° le norme relative al funzionamento del Consiglio sindacale, alla durata in carica di esso ed alla rinnovazione dei suoi componenti;

2° le attribuzioni dell'assemblea generale degli agenti di cambio, del Consiglio sindacale e del presidente. Di regola l'assemblea generale non può essere convocata più di una volta all'anno. Può essere straordinariamente convocata se il Consiglio sindacale lo ritenga necessario o se sia richiesto da almeno la metà degli agenti in carica;

3° l'obbligo di tenere un libro vidimato dalla Deputazione di borsa per i processi verbali delle adunanze dell'assemblea e di quelle del Consiglio sindacale: detti libri debbono essere messi a disposizione, in caso di richiesta, dei delegati governativi;

4° la misura dei contributi al fondo comune a norma dell'articolo seguente ed i modi di riscossione dei contributi stessi;

5° i modi di impiego del fondo comune; non sono ammesse le operazioni di riporto ed in generale le operazioni di borsa e qualsiasi immobilizzazione;

6° l'esercizio dei poteri disciplinari demandati al Consiglio sindacale ai sensi degli articoli 4 e 7 del R. decreto-legge 7 marzo 1925, n. 222, dell'art. 7 del R. decreto-legge 9 aprile 1925, n. 375, e del presente regolamento.

Art. 6.

Il contributo degli agenti di cambio alla costituzione del fondo comune non può essere inferiore al 10 % dei rispettivi proventi lordi risultanti dalla applicazione delle tariffe di cui all'art. 8.

Il contributo potrà essere sospeso quando il fondo comune abbia raggiunto l'ammontare del cumulo della metà delle cauzioni prestate dagli agenti, ma i versamenti dovranno essere ripresi quando il fondo scenda al disotto di detto limite.

Del pari il contributo potrà essere sospeso per quegli agenti la cui quota nel fondo comune abbia raggiunto l'ammontare della metà della rispettiva cauzione e dovrà del pari essere ripreso quando la detta quota scenda al disotto di detto limite.

I redditi del fondo comune sono ripartiti annualmente fra i singoli componenti in proporzione della quota di fondo comune di pertinenza di ciascuno di essi.

In caso di cessazione dall'esercizio di agente di cambio per qualsiasi causa, ed anche in caso di revoca, verrà rimborsata all'ex partecipante o ai suoi aventi diritto, la quota di fondo comune, di sua pertinenza, determinata secondo le norme che saranno stabilite sullo statuto della Corporazione, sotto deduzione delle somme eventualmente dovute per qualsiasi titolo. Il nuovo agente nominato in sostituzione di un altro deve versare al fondo comune una quota nella misura che sarà fissata di anno in anno dal Consiglio sindacale con l'approvazione della Deputazione di borsa.

Per l'adempimento di obbligazioni inerenti al fondo comune ciascun agente concorrerà in proporzione della quota di sua pertinenza.

Art. 7.

Nessun diritto o provento può essere percepito dalla Corporazione degli agenti di cambio in relazione alle funzioni svolte da essa o dagli agenti di cambio, all'infuori dei proventi destinati alla costituzione del fondo comune a norma dell'art. 6 del presente regolamento.

Tuttavia, continueranno ad essere devoluti alla Corporazione i proventi derivanti dal rilascio dei certificati peritali sul valore dei titoli, ed in genere gli altri proventi stabiliti a favore dei Sindacati degli agenti di cambio da disposizioni in vigore alla data di pubblicazione del presente regolamento: detti proventi però costituiranno un fondo speciale, destinato alle eventuali spese necessarie per il funzionamento interno delle Corporazioni ed a reintegrare le Camere di commercio dell'eccedenza delle spese che esse sostengono per il funzionamento delle Borse a norma dell'art. 3, lett. *g*) del R. decreto-legge 8 maggio 1924, n. 750, e dell'art. 7 del regolamento 4 gennaio 1925, n. 29, per l'esecuzione di esso, sui proventi versati alle Camere.

Le controversie che sorgano fra le Camere di commercio e le Corporazioni sono insindacabilmente decise dal Ministero dell'economia nazionale.

Art. 8.

Le tariffe di mediazione o per prestazioni in genere dei singoli agenti di cambio sono proposte per ciascuna Borsa dal Consiglio sindacale e sono approvate con decreto del Ministro per le finanze, di concerto col Ministro per l'economia nazionale sentiti la Camera di commercio e la Deputazione di borsa.

Nel foglietto bollato corrispondente a ciascuna operazione devono essere indicati separatamente il prezzo e l'ammontare della mediazione.

Art. 9.

Chiunque vi abbia interesse, può produrre reclamo contro l'agente di cambio al Consiglio sindacale il quale dovrà sempre promuovere un'immediata inchiesta salvo che ad unanimità dei presenti ed a votazione segreta dichiari infondato il reclamo.

Art. 10.

Il Consiglio sindacale ha facoltà di ordinare agli agenti di cambio la presentazione dei propri libri e non può rifiutare di disporre le opportune indagini quando sieno richieste da almeno tre agenti o cinque agenti secondo che si tratti di Borse con un numero di agenti fino a 40 o superiore a 40.

Il Consiglio non può proporre alla competente autorità le eventuali sanzioni previste dalle leggi e dai regolamenti se non dopo inteso l'agente di cambio ed a maggioranza assoluta dei membri presenti.

Art. 11.

I doveri e le incompatibilità professionali stabiliti per gli agenti di cambio si applicano anche ai rappresentanti.

La qualità di accomandante nelle società previste dall'articolo 9 del R. decreto-legge 7 marzo 1925, n. 222, o di socio delle società in nome collettivo previste dall'art. 5 del R. decreto-legge 9 aprile 1925, n. 375, non è incompatibile con quella di rappresentante.

Art. 12.

Il Consiglio sindacale può applicare agli agenti di cambio, la censura, e può anche, se l'urgenza lo richieda, sospenderli dall'esercizio delle loro funzioni salvo, in questo caso, ad informarne entro 24 ore, la competente autorità per i provvedimenti di sua spettanza.

Il Consiglio sindacale può sospendere o revocare i rappresentanti nominati a norma dell'art. 7 del R. decreto-legge 7 marzo 1925, n. 222, e dell'art. 6 del R. decreto-legge 9 aprile 1925, n. 375, dalla facoltà di sostituire alle grida l'agente di cambio e può anche disporre che l'agente di cambio provveda alla sostituzione del rappresentante.

Art. 13.

L'azione di terzi contro gli agenti di cambio insolventi per obbligazioni nascenti da affari di borsa può essere esercitata nei confronti sia della cauzione dell'agente, sia del fondo comune, e, quando questo non sia sufficiente, nei confronti delle cauzioni degli altri agenti corporati fino a concorrenza del 25 %; la Corporazione ha diritto di esercitare la rivalsa verso l'agente insolvente, indipendentemente dagli altri provvedimenti ad essa demandati.

Art. 14.

Tutte le norme del R. decreto-legge 7 marzo 1925, n. 222, del R. decreto-legge 9 aprile 1925, n. 375, e del presente regolamento relativo ai requisiti e alla procedura per le nomine degli agenti di cambio, alla partecipazione alle Corporazioni degli agenti di cambio, ai diritti, ai doveri e alle incompatibilità professionali, si applicano ai soci accomandatari delle società previste dall'art. 9 del R. decreto-legge citato, ed al socio della società in nome collettivo previsto dall'art. 5 del R. decreto-legge 9 aprile 1925, n. . . , cui sia stata conferita la qualifica di agente di cambio.

Gli accomandatari sono personalmente responsabili dell'osservanza del divieto stabilito per gli accomandanti dall'articolo 9, settimo capoverso, del citato Regio decreto-legge.

Analoga disposizione si applica nei riguardi dei soci della società in nome collettivo aventi la qualifica di agenti di cambio.

Art. 15.

Le società in accomandita previste dall'art. 9 del R. decreto-legge 7 marzo 1925, n. 222, debbono essere costituite esclusivamente fra gli agenti di cambio in carica al 7 marzo 1925. Ferme restando le disposizioni del Codice di commercio per quanto riguarda la ragione sociale, le società in accomandita possono indicare nei propri atti separatamente dalla ragione sociale anche i nomi dei soci accomandanti.

Qualora l'accomandatario venga a perdere per qualsiasi motivo tale qualità, uno dei soci accomandanti potrà chiedere la nomina ad agente di cambio in sostituzione dell'accomandatario e potrà ricostituire una società in accomandita ai sensi del precitato art. 9 ma esclusivamente fra agenti di cambio in carica al 7 marzo 1925: la nomina del nuovo accomandatario dovrà essere approvata secondo le disposizioni del decreto-legge e del presente regolamento. Analoghe disposizioni si applicano alle società in nome collettivo.

Art. 16.

Il Ministro per le finanze ha facoltà di disporre ispezioni presso le Corporazioni, per accertare l'osservanza delle disposizioni di legge, regolamenti e degli statuti ed in genere il regolare funzionamento.

CAPO III.

Disposizioni per il funzionamento delle Borse.

Art. 17.

Gli agenti di cambio devono tenere i seguenti libri:

I. — Un libretto in carta libera rigata a fogli numerati progressivamente e preventivamente vidimato su ogni foglio dalla Deputazione di borsa. In esso gli agenti di cambio debbono notare con scrittura indelebile, nel momento della conclusione, tutte le contrattazioni da essi effettuate.

Ogni operazione dovrà essere inscritta su una singola riga nè debbono essere lasciate delle righe in bianco. Sono obbligatorie le seguenti annotazioni:

a) numero progressivo dell'operazione;
b) data;
c) specie delle operazioni (se acquisto o vendita);
d) nome dell'agente di cambio contraente;
e) quantità e indicazione dei valori e delle divise;
f) prezzo coll'indicazione se a contanti o a termine.

Il Ministro per le finanze potrà autorizzare su richiesta del Consiglio sindacale, un diverso tipo di libretto purchè offra identiche garanzie e contenga tutte le annotazioni suddette.

II. — Un libro di prime note numerato, bollato, firmato e vidimato a norma dell'art. 23 del Codice di commercio.

In esso gli agenti di cambio dovranno inscrivere cronologicamente e nello stesso ordine in cui erano annotati nel libretto di cui al n. I le contrattazioni da essi effettuate, suddividendo eventualmente quelle partite che corrispondessero alla esecuzione cumulativa di vari ordini.

Ogni partita dovrà, nel libro di prime note, essere contro-distinta con un proprio numero d'ordine progressivo.

Oltre alle indicazioni di cui ai comma *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), del n. I per ciascuna partita dovrà essere inscritto:

1° il nome del committente per conto del quale l'operazione fu conclusa;

2° il nome del committente della controparte ove l'agente di cambio contraente lo abbia declinato;

3° la scadenza;

4° il numero d'ordine della partita corrispondente del libretto di cui al n. 1;

5° le indicazioni relative al versamento del 25 per cento di cui all'art. 4 del R. decreto-legge 26 febbraio 1925, n. 176, e all'art. 1 del R. decreto-legge 9 aprile 1925, n.

III. — Un copialettere bollato e regolarmente vidimato in cui siano copiati in ordine cronologico solo i fissati bollati.

Ogni fissato bollato deve contenere l'indicazione del numero progressivo della corrispondente registrazione nel libro di prime note nonchè le indicazioni di cui al n. 5 del paragrafo II del presente articolo.

Quando varie registrazioni nel libro di prime note si riferiscano ad esecuzioni parziali di un singolo ordine ricevuto da uno stesso committente per uno stesso titolo e per una stessa scadenza è ammesso che si rilasci per esso un solo fissato bollato cumulativo purchè esso contenga l'indicazione dei numeri progressivi di tutte le corrispondenti singole registrazioni nel libro di prime note.

I Consigli sindacali e i Sindacati degli agenti di cambio sottoporranno per il tramite della Camera di commercio, che esprimerà il proprio parere, all'approvazione del Ministro per le finanze i modelli dei detti libri.

Art. 18.

Per gli ordini di acquisto a termine il versamento di cui all'art. 4 del R. decreto-legge 26 febbraio 1925, n. 176, potrà essere effettuato:

1° in contanti;

2° in titoli di Stato o garantiti dallo Stato e cartelle fondiarie con lo scarto del 10 per cento sul valore corrente del precedente giorno di Borsa;

3° in altri titoli designati per ciascun trimestre dal Consiglio sindacale o dal Sindacato degli agenti di cambio previa l'approvazione della Camera di commercio con lo scarto del 25 per cento sull'ultimo prezzo di compenso.

Per gli ordini di vendita a termine, il versamento di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 9 aprile 1925, n. 375, dovrà essere effettuato negli stessi titoli che formano oggetto della vendita od in contanti.

E' deferita ai singoli Consigli sindacali la determinazione delle modalità per i suddetti versamenti da sottoporsi all'approvazione del Ministro per le finanze.

Per i contratti a premio il versamento potrà essere limitato all'ammontare del premio.

Le operazioni di chiusura non danno luogo a nuovi versamenti; liquidata la relativa differenza di prezzo si può procedere alla liberazione del corrispondente versamento prestato per l'operazione originale.

La restituzione dei titoli o lo svincolo delle somme depositate deve essere disposto dal Consiglio sindacale o dal Sindacato degli agenti di cambio sotto la propria responsabilità.

Art. 19.

Per le Borse indicate nell'art. 4 del R. decreto-legge 7 marzo 1925, n. 222, le Camere di commercio, sentiti i pareri della Deputazione di borsa e del Consiglio sindacale, potranno proporre nel regolamento speciale di Borsa, di cui all'art. 23 del presente regolamento che siano stabiliti più recinti riservati alle grida, a seconda della specie dei titoli trattati e per la trattazione delle divise.

Nelle Borse, per le quali saranno stabiliti più recinti riservati alle grida, ai sensi del presente articolo è consentito agli agenti di cambio di operare contemporaneamente in più recinti, valendosi dell'opera dei loro rappresentanti in modo però che non vi sia in ciascun recinto più di un operatore per ciascun agente di cambio.

Durante le riunioni di Borsa ed a cura del funzionario della Camera di commercio, indicato nell'art. 21 debbono essere resi visibili i prezzi di apertura e le successive variazioni di essi; le modalità relative saranno stabilite nel regolamento speciale di Borsa.

Art. 20.

Agli effetti della formazione dei listini ufficiali di Borsa a norma degli articoli 18 e 29 della legge 20 marzo 1913, n. 272, gli agenti debbono comunicare giornalmente ai Consigli sindacali o ai Sindacati degli agenti di cambio copia della parte del libro previsto nel n. 1 dell'art. 17 relativa alle operazioni compiute nella giornata.

Sono considerati prezzi di apertura quelli fatti nello spazio dei primi 10 minuti della riunione di Borsa e prezzi di chiusura quelli fatti negli ultimi 10 minuti di essa.

Il corso medio per contanti dei titoli di Stato o garantiti dallo Stato deve essere desunto dalla media ponderata delle quantità contrattate a norma dell'art. 51 del regolamento 4 agosto 1913, n. 1068.

Art. 21.

La Camera di commercio delegherà un proprio funzionario perchè intervenga nel recinto delle grida allo scopo di annotare i prezzi fatti durante la riunione di Borsa, ove i recinti siano più di uno sarà delegato un funzionario per ogni recinto.

Il delegato del Ministero delle finanze incaricato di assistere alle sedute del Consiglio sindacale, interviene alle riunioni di Borsa nel recinto riservato e presiede la Commissione incaricata della formazione dei listini.

Art. 22.

Per il membro di nomina governativa e per quello designato dagli Istituti di emissione nella Deputazione di borsa può essere nominato un membro supplente il quale interviene in tutte le attribuzioni del rispettivo membro effettivo in caso di suo impedimento.

Art. 23.

Ai funzionari governativi, a quelli delle Camere di commercio, ai membri della Deputazione di borsa, ai membri del Consiglio sindacale ed in genere a chiunque sia incaricato di eseguire indagini, si applicano le disposizioni dell'art. 52 della legge 20 marzo 1913, n. 272, circa l'obbligo di serbare il segreto sulle notizie di ogni natura di cui vengono a conoscenza nell'esercizio del loro ufficio.

CAPO IV.

Disposizioni transitorie.

Art. 24.

Entro due mesi dalla pubblicazione del presente regolamento, le Camere di commercio provvederanno alla revisione dei regolamenti interni di Borsa per conformarli alle disposizioni dei Regi decreti-legge 26 febbraio 1925, n. 176; 7 marzo 1925, n. 222; 9 aprile 1925, n. 375, e del presente regolamento, e sottoporranno i nuovi regolamenti all'approvazione governativa coi pareri della Deputazione di borsa e del Consiglio sindacale, o del Sindacato degli agenti di cambio.

Art. 25.

La prima nomina degli agenti di cambio presso le Borse per le quali non debba costituirsi la Corporazione sarà fatta colle seguenti norme:

Coloro fra gli agenti in carica al 7 marzo 1925 che aspirino a tale nomina e siano in grado di ricostituire la cauzione nella nuova misura prescritta, presenteranno domanda entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente regolamento alla Camera di commercio, la quale rimetterà le domande al Ministero delle finanze, insieme col proprio parere e con quello della Deputazione di borsa.

E' ammessa anche per le Borse di cui al presente articolo la costituzione di società in accomandita ai termini dell'ar-

ticolo 9 del R. decreto-legge 7 marzo 1925, n. 222, o di società in nome collettivo ai termini dell'art. 5 del R. decreto-legge 9 aprile 1925, n. 375, e secondo le norme del presente regolamento.

Il Ministro per le finanze di concerto col Ministro per l'economia nazionale giudicherà insindacabilmente sulle domande e promuoverà i relativi Regi decreti di nomina.

Art. 26.

Per ciascuna delle Borse presso le quali siano costituite le associazioni di cui nel R. decreto 28 giugno 1914, n. 779, sarà formata una Commissione composta da un delegato del Ministero delle finanze e da due agenti nominati dal Consiglio sindacale, la quale provvederà alla liquidazione del patrimonio netto residuo al 31 maggio 1925 di ciascuna associazione, ed al riparto del patrimonio stesso fra gli agenti, secondo le disposizioni dello statuto dell'associazione stessa.

Art. 27.

Rimangono in vigore, in quanto applicabili e compatibili con le disposizioni dei Regi decreti-legge 26 febbraio 1925, n. 176; 7 marzo 1925, n. 222; 9 aprile 1925, n. 375, e del presente regolamento, tutte le disposizioni del regolamento approvato con R. decreto 4 agosto 1913, n. 1068, e le altre modificazioni del regolamento stesso.

Le disposizioni del presente regolamento si applicano in quanto applicabili anche alle Borse per le quali non sia istituita la Corporazione.

Roma, addì 9 aprile 1925.

Visto, d'ordine di S. M. il Re:

Il Ministro per le finanze: DE' STEFANI.

Il Ministro per l'economia nazionale: NAVA.

DECRETO MINISTERIALE 9 aprile 1925.

Quota dei titoli industriali ammessa per la cauzione degli agenti di cambio.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto l'art. 9 della legge 7 marzo 1925, n. 222;
Visto il decreto Ministeriale 20 marzo 1925;

Decreta:

La quota dei titoli industriali ammessa per la cauzione degli agenti di cambio e di cui al decreto Ministeriale 20 marzo 1925, art. 2, è estesa dal trentacinque al quarantacinque per cento.

Roma, addì 9 aprile 1925.

Il Ministro per le finanze: DE' STEFANI.

Il Ministro per l'economia nazionale: NAVA.

DECRETO MINISTERIALE 10 marzo 1925.

Soppressione delle Regie agenzie consolari in Ay ed Epernay (Francia).

IL MINISTRO PER GLI AFFAFI ESTERI

Vista la legge consolare 28 gennaio 1866, n. 2834, ed il relativo regolamento approvato con R. decreto 7 giugno 1866, n. 2996;

Determina:

Le Regie agenzie consolari in Ay ed Epernay alla dipendenza del Regio consolato a Reims, sono soppresse.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 10 marzo 1925.

Il Ministro: MUSSOLINI.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

DIREZIONE GENERALE DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI E DEGLI ISTITUTI DI PREVIDENZA

SEZIONE AUTONOMA DI CREDITO COMUNALE E PROVINCIALE

Estrazione a sorte ed abbruciamento di cartelle ordinarie 4 % di credito comunale e provinciale.

Si notifica che, in adempimento di quanto dispone l'art. 9 della parte II, libro II, del testo unico approvato con R. decreto 2 gennaio 1913, n. 453, ed in conformità delle prescrizioni contenute negli articoli 38 e 39 del regolamento approvato con decreto Luogotenenziale 27 agosto 1916, n. 1151, nel giorno 4 maggio 1925, incominciando alle ore 9, si procederà, in una delle sale a pianterreno del palazzo della Cassa depositi e prestiti, con accesso da via Goito, alle seguenti operazioni in ordine alle cartelle ordinarie 4 % di credito comunale e provinciale:

a) estrazione a sorte dalla prima delle 3 urne, contenenti le cartelle ordinarie 4 % vigenti a tutt'oggi, di schede in rappresentanza di n. 7027 cartelle per il complessivo capitale nominale di L. 1,405,400 da sorteggiarsi in relazione alle quote di capitale scadenti nel primo semestre 1925, con avvertenza che, tenuto conto del precedente avanzo di L. 145.62 (veggasi « Gazzetta Ufficiale » n. 244 del 17 ottobre 1924) restano disponibili L. 198.62 da conteggiarsi nella estrazione del secondo semestre 1925;

b) estrazione a sorte dalla seconda urna di schede in rappresentanza di n. 2795 cartelle per il complessivo capitale nominale di L. 559,000 da sorteggiarsi in relazione alle quote di capitale compresse nelle annualità scadenti nel primo semestre 1925, con avvertenza che, tenuto conto del precedente avanzo di L. 30.13 (veggasi « Gazzetta Ufficiale » n. 244 del 17 ottobre 1924) restano disponibili L. 189.75 da conteggiarsi nella estrazione del secondo semestre 1925;

c) estrazione a sorte dalla terza urna di schede in rappresentanza di n. 2673 cartelle per il complessivo capitale nominale di L. 534,600 da sorteggiarsi in relazione alle quote di capitale scadenti nel primo semestre 1925, con avvertenza che, tenuto conto del precedente avanzo di L. 5.39 (veggasi « Gazzetta Ufficiale » n. 244 del 17 ottobre 1924) restano disponibili L. 62.44 da conteggiarsi nella estrazione del secondo semestre 1925.

In occasione delle anzidette operazioni verrà eseguito l'abbruciamento dei titoli al portatore 4 % di credito comunale e provinciale sorteggiati a tutta la 54ª estrazione (novembre 1924) e rimborsati.

Alle operazioni stesse potrà assistere il pubblico.

Con successiva notificazione saranno pubblicati i numeri di iscrizione delle cartelle sorteggiate.

Roma, 8 aprile 1925.

Il direttore generale: *Da Valle*.

MINISTERO DELLE FINANZE

Ruoli di anzianità.

Giusta l'articolo 9 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato, sono stati pubblicati i ruoli di anzianità del personali del Ministero delle finanze e delle intendenze, della Corte dei conti, dell'Avvocatura erariale e della Ragioneria generale dello Stato, secondo la situazione al 1° gennaio 1925.

Gli eventuali reclami per rettifica della posizione di anzianità dovranno essere presentati nel termine di 60 giorni dalla data della pubblicazione del presente avviso.

Roma, 10 aprile 1925.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione. **3ª Pubblicazione.** (Elenco n. 31).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero di iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 5 %	251452	200 —	*Annunziata* Carmela fu Francesco, minore, sotto la patria potestà della madre Iovino Lucia fu Francesco, ved. *Annunziata* dom. a Nola (Caserta), vincolata.	*Nunziata* Carmela fu Francesco, minore, sotto la patria potestà della madre Iovino Lucia fu Franceco, ved. *Nunziata*, dom. come contro.
3.50 %	308309	35 —	Valeri Giovanni di *Enrico* minore, sotto la patria potestà del proprio padre, dom. a Vicenza.	Valeri Giovanni di *Ferruccio-Enrico*, minore, ecc., come contro.
»	74768	10.50	*Bori Ferdinando* fu Giuseppe, dom. in Chiaverano.	*Borio Maurizio-Ferdinando* fu Giuseppe, domic. a Chiaverano.
»	2499	70 —	Borio *Ferdinando* fu Giuseppe, dom. a Palazzo Canavese (Torino).	Borio *Maurizio-Ferdinando* fu Giuseppe, domic. come contro.
Cons. 5 %	147120	400 —	*Di Giorgio* Antonietta di *Enrico*, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. in Penne (Teramo).	*De Giorgio* Antonietta di *Errico*, minore, ecc., come contro.
3.50 %	302608	17.50	Filippi Maddalena e *Sestilio* di Francesco, minori, sotto la patria potestà del padre e figli nascituri dal legittimo matrimonio civile e religioso del detto Filippi Francesco, dom. a Genova.	Filippi Maddalena e *Giovanni* di Francesco, minori, ecc., come contro.
»	361332	80.50	Filippi *Maria* e *Sestilio* fu Francesco, minori, sotto la patria potestà della madre Milesi Maria di Giovanni, vedova Filippi in parti uguali, dom a Genova; con usufrutto vitalizio a Perrone *Maddalena* fu Domenico, vedova Filippi Giovanni	Filippi *Maddalena* e *Giovanni* fu Franceco, minori, ecc., come contro; con usufrutto vitalizio a Perrone *Maria-Maddalena*, ecc., come contro.
»	725211	182 —	*Panetto* Teresa fu Michele, moglie di Salassa Bernardo fu Domenico; *Panetto Pia* fu Michele, moglie di Margherita Giovan Battista fu Antonio; *Panetto* Gabriella fu Michele, moglie di Racca Alberto fu Giuseppe e *Panetto* Letizia fu Michele, moglie di Bertolino Luigi fu Domenico, quali eredi indivisi di detto loro padre tutte dom a Foglizzo (Torino); con usufrutto vitalizio, a Zemo Carolina fu Domenico, vedova di *Panetto* Michele.	*Panetti* Teresa fu Michele, moglie di Salassa Bernardo fu Domenico; *Panetti Maria-Pia detta anche Pia* fu Michele, moglie di Margherita Giovan Battista fu Antonio, *Panetti* Gabriella fu Michele, moglie di Racca Alberto fu Giuseppe e *Panetti* Letizia fu Michele, moglie di Bertolino Luigi, ecc., come contro; con usufrutto vitalizio a Zemo Carolina fu Domenico, ved. di *Panetti* Michele.

Debito 1	Numero di iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 5 %	127018	255 —	Fabozzi *Carlotta* fu *Pietropaolo*, minore, sotto la patria potestà della madre Orabona *Marianna* di Domenico, vedova Fabozzi, dom. ad Aversa (Caserta).	Fabozzi *Carolina o Carlotta* fu *Paolo-Pietro*, minore, sotto la patria potestà della madre Orabona *Anna*, ecc., come contro.
»	175533	270 —	Fabozzi *Carlotta* fu *Pietropaolo*, minore, sotto la patria potestà della madre Orabona Anna Marianna, ecc., come la precedente.	Fabozzi *Carolina o Carlotta* fu *Paolo-Pietro*, minore, ecc., come contro.
»	295515	730 —	Fabozzi *Carlotta* fu *Pietropaolo*, minore, sotto la patria potestà della madre Orabona *Marianna* di Domenico, vedova Fabozzi, dom. ad Aversa (Caserta).	Fabozzi *Carolina o Carlotta* fu *Paolo-Pietro*, minore, sotto la patria potestà della madre Orabona *Anna*, ecc., come contro.
»	258853	130 —	Guerra *Teresa* fu Vincenzo, minore, sotto la patria potestà della madre Giannuzzi Prudenza fu Vitantonio, dom. a Triggiano (Bari).	Guerra *Rosaria-Maria-Teresa* fu Vincenzo, minore, ecc., come contro.
3.50 % » »	350827 683814 353829	157.50 105 — 52.50	Gaja Gino fu Pietro-Giovanni-Augusto, minore, sotto la patria potestà della madre Ciuti *Beatrice-Eulalia* fu Olinto, ved. Gaja, dom. a Campiglia Cerva (Novara). La terza rendita è con usufrutto vitalizio a Ciuti *Beatrice-Eulalia* fu Olinto, ved. Gaja Pietro-Giovanni Augusto, dom. a Campiglia Cervo (Novara).	Gaja Gino fu Pietro-Giovanni-Augusto, minore, sotto la patria potestà della madre Ciuti *Eulalia-Beatrice* fu Olinto, ved. Gaja, dom. a Campiglia Cerva (Novara). La terza rendita è con usufrutto vitalizio a Ciuti *Eulalia-Beatrice* fu Olinto, ved., ecc., come contro.
»	437856	875 —	Viglierchio Ottavia fu Luigi, moglie di *Zavarini* Andrea, dom. a Ventimiglia (Porto Maurizio).	Viglierchio Ottavia fu Luigi, moglie di *Lavarini* Andrea, dom. come contro.
»	808715	8981 —	Queirolo *Nicola-Virginio* fu Paolo, dom. a Genova.	Queirolo *Nicolò-Virginio* fu Paolo, interdetto, sotto la tutela di Canevaghi Francesco fu Fedele.
»	475565	98 —	*Monchietti Maria-Teresa* fu Giuseppe, ved. di Mignacco Battista, dom. a Murisengo (Alessandria).	*Monchieti o Monchietti Teresa-Maria* fu Giuseppe, ved. di Mignacco Battista, dom. a Murisengo (Alessandria).
Cons. 5 %	188773	500 —	Graziani Giulia fu Dermide, *nubile*, dom. in Palata (Campobasso).	Graziani Giulia fu Dermide, *minore, sotto la patria potestà della madre Benevento Elisa*, ved. Graziani Dermide, dom. come contro.
»	232505	500 —	De Cicco *Isabella* fu Antonio, moglie di Cimino Giuseppe, dom. a Calanna (Reggio Calabria).	De Cicco *Grazia-Isabella* fu Antonio, moglie, ecc., come contro.
3.50 %	265601	455 —	Fagottin *Augusto-Giustiniano* fu Giovanni-Maria, dom. a Torino.	Fagottin *Maria-Giustiniano* fu Giovanni-Maria, dom. in Torino.
»	310762	2100 —	Fagottin *Giustiniano* fu Giovanni-Maria, domic. a Torino.	
Cons. 5 %	237255	1150 —	Guidi Teresa fu Pietro, ved. di Barbaglia Carlo, dom. in Milano, con usufrutto vitalizio a Belloni *Rosa* fu Angelo, ved. di Pietro Guidi, domic. a Milano.	Guidi Teresa fu Pietro, con usufrutto vitalizio a Belloni *Maria-Rosa* fu Angelo, ved. di Pietro Guidi, ecc.
»	151196	65 —	Maculau Umberto di Augusto, domic. in Altamura (Bari), con usufrutto vitalizio a *Ragusan* Aristide fu Gaetano, dom. in Altamura (Bari).	Intestata come contro, con usufrutto vitalizio a *Regusani* Aristide fu Gaetano, dom. in Altamura (Bari).

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 14 marzo 1925.

Il direttore generale: CIRILLO.

TOMMASI CAMILLO, *gerente*.

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.